

## NOTIZIARIO N. 31 - 11 AGOSTO 2021

### ATTIVITA' ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI



**Confimi: nascono Confimi Industria Friuli-Venezia Giulia, Campania e Sicilia.**

pag. 3



**E' nato il Tavolo Romagnolo dell'Imprenditoria.**

pag. 4

- ◆ Confimi Industria, unitamente alle parti sociali, ha incontrato il Ministro del Lavoro Orlando sulla riforma degli ammortizzatori sociali. pag. 5
- ◆ Confimi Industria | le principali attività svolte dalla nostra Confederazione nazionale nel periodo 15 giugno - 23 luglio 2021. pag. 6

### AFFARI GENERALI



**Agosto 2021: produzione industriale +5%, ma materie prime a prezzi record. Confimi Meccanica: "a rischio le Pmi".**

pag. 8

### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Conai, diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro. pag. 11

### CONVENZIONI

- ◆ Confimi Industria | Goodyear-superservice. pag. 16

### FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Convenzione Confimi Romagna – Corporate Studio: servizio di consulenza per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata. Check-up gratuito !!! pag. 27
- ◆ Brevetti+ 2021. pag. 28
- ◆ Disegni+ 2021. pag. 29
- ◆ Marchi+ 2021. pag. 30

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



**Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: indicazioni INPS.**

pag. 31

- ◆ "Assegno temporaneo per i figli minori": convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 8/6/2021 n. 79. pag. 54
- ◆ Riattivazione delle procedure di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo dei dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, bloccate dal 17 marzo 2020: chiarimenti dell'INL. pag. 70
- ◆ Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria: indicazioni e istruzioni INPS. pag. 77

**confimiromagna**

**L'Associazione resterà chiusa  
per la pausa estiva  
dal 16 al 27 agosto 2021 compresi**

**La normale attività lavorativa  
riprenderà lunedì 30 agosto 2021**



## CONFIMI

## NASCONO CONFIMI INDUSTRIA FRIULI-VENEZIA GIULIA, CAMPANIA E SICILIA

Lo scorso 21 luglio il Consiglio Direttivo di Confimi Industria ha deliberato l'ingresso di tre nuove realtà territoriali che sanciscono, ancora una volta, la crescita e l'ampliamento della Confederazione delle pmi manifatturiere italiane.

*“Non posso che esprimere grande soddisfazione” ha sottolineato il presidente Agnelli* ”per la scelta che ha portato nuovi imprenditori ad abbracciare le nostre istanze e ad entrare nella nostra casa, che, seppur nata poco meno di dieci anni fa, è stata fin da subito riconosciuta come interlocutore politico istituzionale delle istanze delle piccole e medie imprese.

*“Auguro buon lavoro ai colleghi imprenditori e alle loro strutture”.*

**Carlo Fulchir** titolare dell'azienda iVision operante nel settore dell'occhialeria, dei dispositivi medici e del digitale, da Udine sarà il nuovo **Presidente di Confimi Industria Friuli-Venezia Giulia** supportato dal **Direttore Marco Belviso**.

*“La nostra è una regione dinamica, con un vivo fermento imprenditoriale, eppure – precisa Fulchir – non c'è una reale attenzione verso chi fa impresa”.*

*“Proprio per questo abbiamo deciso di raccogliere la sfida, di organizzare la squadra e rappresentare il manifatturiero assieme a Confimi”.*

Della stessa opinione **Nello Lentini, Presidente di Sicilia Impresa**: *“La nostra Associazione, che ha ampi margini di crescita, è abituale interlocutore regionale e i nostri imprenditori siedono nelle diverse Camere di commercio della Regione Sicilia.*

*“Condividendo molte delle battaglie di Confimi Industria abbiamo deciso di dare il nostro contributo a livello nazionale, al fianco di una Confederazione ben strutturata”.*

Stessa lunghezza d'onda anche **Luigi Carfora, Presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion**: *“oggi più che mai c'è una forte necessità di dialogo con le istituzioni affinché si superi la dicotomia tra politica ed economia reale da troppo tempo scollate”.*

*“Per il nostro Consorzio e il territorio campano aderire a Confimi Industria vuole dire proprio questo, partecipare alla vita Confederale contribuendo ad avvicinare sempre più le politiche decisionali alle necessità e alle peculiarità delle pmi che rappresentiamo, in Italia e all'estero”.*

**E' NATO IL TAVOLO ROMAGNOLO DELL'IMPRENDITORIA**

Giovedì 29 Luglio 2021, a Cesena, con la partecipazione di 23 Associazioni d'impresa romagnole, rappresentate dai Presidenti e Direttori, è nato il **Tavolo Romagnolo dell'Imprenditoria**.

Alla riunione di costituzione hanno aderito i rappresentanti di: AGCI Emilia-Romagna, CNA Forlì-Cesena, CNA Ravenna, CNA Rimini, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, Confagricoltura Ravenna, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Ravenna, Confartigianato Rimini, Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio Ravenna, Confesercenti Forlì, Confesercenti Cesena, Confesercenti Ravenna, Coldiretti Ravenna, CIA Romagna, Confindustria Romagna, Confcooperative Romagna, Confimi Romagna, Legacoop Romagna e Rete PMI Romagna, mentre altre Associazioni, impossibilitate a partecipare, hanno già dichiarato la loro adesione.

**Il Tavolo assumerà il ruolo di coordinamento del mondo dell'impresa sulle problematiche economiche, sociali e istituzionali d'area vasta e diventerà lo strumento principale di relazione e interlocuzione tra le Istituzioni locali e il mondo economico, sulle principali questioni di rango romagnolo.**

La costituzione del Tavolo Romagnolo dell'Imprenditoria vuole essere, inoltre, di stimolo alla Regione, alle Province e ai Comuni, per ridare slancio alla discussione sugli assetti istituzionali e sull'area vasta, che si è purtroppo arenata.

E' volontà del Tavolo di impegnarsi per costruire sintesi comuni sulle principali questioni programmatiche, nel rispetto dell'autonomia delle singole Associazioni.

Le priorità programmatiche che il Tavolo affronterà e che saranno decise collegialmente, verteranno, in primo luogo, sui principali passaggi **e snodi strategici per lo sviluppo e la crescita sostenibile della Romagna**, a cominciare dall'appuntamento con il PNRR e le sue scelte operative e dal Piano Strategico della Romagna il cui percorso è stato avviato dai quattro Comuni principali dell'area.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi di funzionamento del Tavolo, si è deciso di definire un regolamento apposito, da approvare alla prossima seduta del Coordinamento.

**CONFIMI INDUSTRIA, UNITAMENTE ALLE PARTI SOCIALI, HA INCONTRATO IL MINISTRO DEL LAVORO ORLANDO SULLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Lo scorso 9 agosto **Confimi Industria** ha partecipato all'incontro tra il **Ministro del Lavoro - Andrea Orlando** - e le Parti sociali.

All'ordine del giorno la discussione relativa al documento presentato dal Ministero contenente **le linee guida della possibile riforma degli Ammortizzatori Sociali**. Tale riforma, peraltro, dovrà necessariamente trovare completamento nel confronto tra il Ministero del lavoro e il MEF, al fine di quantificare i costi necessari per renderla pienamente realizzabile.

La proposta tiene conto dei temi cari a Confimi Industria quali: il carattere universalistico, il carattere assicurativo dell'intervento, la distinzione tra tutela in costanza di lavoro e non in costanza di lavoro, l'ampliamento delle causali per le aziende in crisi ed infine uno stretto legame tra politiche passive ed attive del lavoro.

Le posizioni emerse al tavolo sono state variegate e si dovrà riprendere il confronto per smussare le distanze che tuttora appaiono essere presenti soprattutto da parte di quei settori che non hanno mai contribuito in modo strutturale agli ammortizzatori pur avendone beneficiato e che ora, con il superamento dell'emergenza, dovranno prevedere possibili adeguamenti per la tutela dei propri lavoratori.

Confimi Industria ha espresso la propria disponibilità a proseguire il confronto con il Ministero condividendo l'impianto proposto anche se rimane in attesa di un testo più completo e dettagliato, con le necessarie precisazioni rispetto ai costi dell'intera manovra.

Il Ministro Orlando al termine della riunione ha preannunciato la convocazione del prossimo incontro, proprio sul tema delle politiche attive, in data 2 settembre, e di uno successivo che nelle sue intenzioni dovrà essere conclusivo.

**CONFIMI INDUSTRIA | LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALLA NOSTRA CONFEDERAZIONE NAZIONALE NEL PERIODO 15 GIUGNO - 23 LUGLIO 2021****Giovedì 17 giugno**

Proseguono i lavori organizzativi per la promozione di **webinar formativi promossi da Confimi Industria e ICE**.

Il Direttore Generale Fabio Ramaioli, unitamente a Elena Fassa e Alessandra Tassini, rispettivamente Responsabili estero ed economico di Confimi Industria, hanno definito i prossimi focus – da calendarizzarsi in autunno – con **Giorgio Calveri - capo dell'ufficio Comunicazione e Marketing di ICE**.

**Venerdì 18 giugno**

Sara Veneziani e Mario Borin, rispettivamente Responsabili ambiente e sicurezza e relazioni industriali di Confimi Industria, hanno preso parte alla Consulta su Sicurezza del lavoro, promozione dell'occupazione femminile e giovanile, innovazione di prodotto e materiale nelle gare d'appalto organizzato dal MIMS – **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile**.

**Mercoledì 30 giugno**

I Direttori e i Responsabili sindacali della Confederazione si sono ritrovati in video conferenza per un raccordo e un approfondimento su alcune tematiche quali la **riforma degli ammortizzatori sociali e del lavoro agile**.

**Venerdì 2 e sabato 3 luglio**

**Confimi Industria Sanità** ha riunito gli stakeholder istituzionali attorno al tema della disabilità e della **robotica riabilitativa** a Verona per la due giorni di **Innovabiomed** fiera del networking biomedicale, di cui la categoria è stata partner.

In occasione della kermesse, **Massimo Pulin** - Presidente della categoria - ha dialogato sul ruolo delle PMI del settore con esponenti del mondo medico-scientifico, istituzionale e dell'Università coinvolgendo attivamente gli imprenditori associati.

Ai lavori ha preso parte in video conferenza anche il **Ministro della Disabilità, Erika Stefani**.

**Giovedì 8 luglio**

**Walter Regis**, Vicepresidente di Confimi Industria con delega all'Ambiente e alla Green Economy e Fabio Ramaioli, hanno incontrato il **sottosegretario al MITE Vannia Gava e il suo capo segreteria Fabrizio Penna**.

Diversi i temi trattati in occasione dell'incontro: economia circolare, monitoraggio ambientale, riciclo e rifiuti, autorizzazioni ambientali, verde, PNRR e decreto semplificazioni. L'appuntamento è stata anche l'occasione per approfondire tematiche quali: Plastica, Rifiuti, Semplificazione, relative azioni contenute nel PNRR.

**Mercoledì 14 luglio**

Il Presidente **Paolo Agnelli** e il Direttore Generale **Fabio Ramaioli**, hanno incontrato il **Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti**.

In occasione dell'incontro, Agnelli e Giorgetti hanno discusso – tra le altre cose – dei costi dell'energia, dell'impatto dell'economia circolare sul mondo delle PMI, dell'aumento dei costi delle materie prime, della diversificazione e della difficoltà di reperimento dei semilavorati, della richiesta di innalzare la soglia di intensità del bando Industria Sostenibile; degli enti riferiti all'accreditamento e alla certificazione delle norme, e dell'importanza di industria 4.0 per le imprese manifatturiere.

**Giovedì 15 luglio**

**Sergio Ventricelli**, Vicepresidente di Confimi Industria, ha preso parte all'evento organizzato dal PD dal titolo "Impresa & Ripresa.

Il ruolo delle PMI nel Next Generation EU".

L'appuntamento, organizzato presso la sede nazionale del Partito Democratico, ha visto gli interventi – tra gli altri – anche del **Ministro del Lavoro Andrea Orlando** e le conclusioni del **Segretario Enrico Letta**.

**Walter Regis**, Vicepresidente di Confimi Industria con delega all'Ambiente e alla Green Economy e Fabio Ramaioli, hanno incontrato il **Capo di Gabinetto al MITE Roberto Cerreto**. Diversi i temi trattati in occasione dell'incontro da un punto di vista legislativo: economia circolare, decreto semplificazione, monitoraggio ambientale, riciclo e rifiuti, autorizzazioni ambientali, Rentri.

**Giovedì 22 luglio**

Si è tenuto il webinar di **presentazione del rinnovo del Ccnl Confimi Meccanica**.

Ad illustrare le novità al sistema confederale il Presidente della Categoria - Flavio Lorenzin, il Responsabile nazionale e relazioni industriali Mario Borin, i componenti della commissione sindacale Alberto Pederzoli, Luca Quinzan, Giuseppe Varia e Stefano Bosio.

**Giovedì 23 luglio**

Si è tenuta presso il **Ministero delle Infrastrutture** una riunione per le linee guida concernenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'affidamento di opere e interventi del PNRR e del PNC.

Per Confimi Industria e Confimi Industria Edilizia hanno partecipato Anna Danzi e Cristina Anghinetti.

AGOSTO 2021  
PRODUZIONE INDUSTRIALE +5%, MA MATERIE PRIME A PREZZI RECORD.  
CONFIMI MECCANICA: “A RISCHIO LE PMI”.

confimi *impresa*  
meccanica

ADACI  
Associazione Italiana Acquisti  
e Supply Management

“La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il +4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo stop dello scorso anno, ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori” – così **Flavio Lorenzin presidente di Confimi Meccanica** nel commentare i dati del primo semestre 2021.

Ma c'è di più. “Eppure – spiega **Lorenzin** - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un **incremento dei costi di materie prime e semilavorati** nonché la loro difficile reperibilità e grandi **rincari nel settore delle spedizioni**”.

“Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il settore della meccanica in primis”.

A confermare la sensazione di chi vive l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è **ADACI l'Associazione Italiana Acquisti e Supply Management**, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus “Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura italiana”.

Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 – giugno 2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%.

A farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, **alluminio (+24%) e rame (+21%)**. Cresciuti a dismisura il **coils laminato a caldo** che spazia **da un +54% (Ue) a un +94% (Usa)**, le **materie plastiche che oscillano da un +30% a un +140%** e i **prodotti chimici i cui costi sono aumentati fino al 100%**.

Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo, quella degli **imballaggi**: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato di più del doppio il prezzo iniziale registrando **una crescita del 120%**.

Nel risiko degli scambi commerciali – tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici – non è rimasto illeso il **costo dei trasporti**: cresciuto anche fino al **40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto marittimo**.

“Potrebbe sembrare solo una questione di costi” *tiene a precisare Confimi Meccanica* “ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori”.

**L’analisi di ADACI** – orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi, ma a trovare una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l’andamento del fenomeno nei prossimi mesi – mette innanzitutto bene in luce **il fattore Cina**.

La Cina, infatti, si evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di “Fabbrica del mondo” con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini vuoti in virtù delle strategie “lean” e con un approccio “just in time” tipico delle imprese – soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte, trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili.

**Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI** “nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci, la nostra Associazione raccoglie dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali, Gruppi industriali internazionali di ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne sintetizza i valori al fine di produrre un’informazione che sia fruibile per i soci ADACI.

Questo documento oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici, vuole essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021, non solamente come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come **forte segnale d’allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva** e, in particolare, per le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale”.



# VARIAZIONI MERCEOLOGIE

## Confini Meccanica

confini **impresa**  
meccanica

Variazione Dicembre 2020 - Giugno 2021



**+27%**



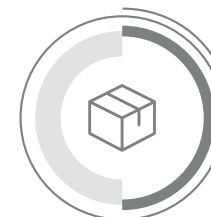
**+21%**



**+54%**



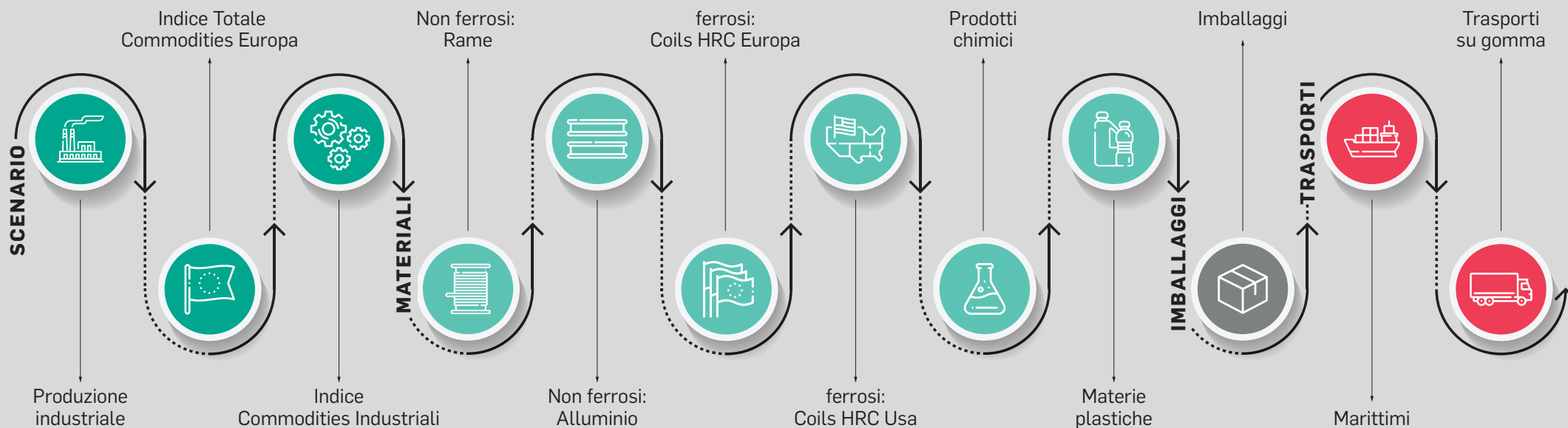
Da **+25%** a **+100%**



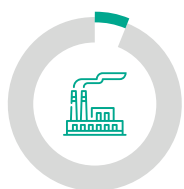
Da **+50%** a **+120%**



Da **+20%** a **+40%**



**+6,2%**



**+21%**



**+24%**



**+94%**



Da **+30%** a **+140%**



Da **+200%** a **+400%**



**CONAI, DIMINUZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO,  
ALLUMINIO, PLASTICA E VETRO**

Con l'allegato comunicato stampa il CONAI ha annunciato, a partire dal primo gennaio 2022, la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro nonché un'ulteriore modifica alla diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica.

Tali variazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comunicato è già disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), unitamente ad una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute.

Analoga informativa sarà inviata a breve alle aziende consorziate interessate.

Inoltre, sempre a stretto giro, saranno aggiornate le faq e le pagine dedicate del sito Conai.

Saranno, infine, disponibili sempre sul sito e/o comunicati direttamente alle imprese interessate anche i nuovi valori delle altre procedure semplificate.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)



## CONAI riduce altri quattro contributi ambientali: quelli per acciaio, alluminio, plastica e vetro

Dal 1° gennaio 2022 scende a 12 €/tonnellata quello per l'acciaio, a 10 €/tonnellata quello per l'alluminio e a 33 €/tonnellata quello per il vetro. Plastica divisa in cinque fasce in base alla riciclabilità e ai costi di raccolta, selezione e riciclo: valori al ribasso per quattro, invariata una

*Milano, agosto 2021* – Il Consiglio di amministrazione **CONAI** ha deliberato una **diminuzione del contributo ambientale** (o CAC) per quattro materiali di imballaggio: dopo carta e cartone – il cui CAC è stato ridotto lo scorso maggio con decorrenza dal 1° luglio, data in cui è entrato in vigore anche il nuovo CAC per la plastica biodegradabile e compostabile –, arriva ora la decisione di abbassare il contributo per gli imballaggi in **acciaio, alluminio, plastica e vetro**.

Quattro nuove variazioni, legate a valutazioni sullo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi, in vigore a partire dal **1° gennaio 2022**.

Il contesto favorevole, con **listini dei materiali a riciclo in forte ascesa**, si traduce così in una riduzione dei contributi ambientali: diretta conseguenza dell'introduzione del criterio economico come elemento di valutazione dei contributi stessi. Il sistema CONAI, infatti, si caratterizza proprio come modello capace di modulare interventi e costi in base alla capacità del mercato di far fronte alle esigenze ambientali.

Le riduzioni fin qui approvate, carta compresa, porteranno per le aziende risparmi da CAC stimabili in circa **163 milioni di €**.

### Riduzione di 6 €/tonnellata per gli imballaggi in acciaio

Il valore del CAC per l'acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a **12 €/tonnellata**.

Una variazione legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono oggi possibile una diminuzione del contributo ambientale per i pack in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a **quasi 3 milioni di €, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo**.

## Riduzione di 5 €/tonnellata per gli imballaggi in alluminio

Il valore del CAC per l'alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a **10 €/tonnellata**.

L'alluminio è un materiale che ha sempre mantenuto alti i suoi valori di mercato: l'attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull'andamento del materiale da riciclo, rende possibile la nuova revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a **oltre 350.000 €**, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.

## Riduzione di 4 €/tonnellata per gli imballaggi in vetro

Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a **33 €/tonnellata**.

La nuova situazione economica, infatti, autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell'immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a **oltre 11,5 milioni di €**, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.

## Le riduzioni per gli imballaggi in plastica e la nuova diversificazione contributiva

Si passa da quattro a cinque fasce contributive:  
per quattro il CAC si riduce, per una resta invariato

| Fasce contributive | CAC in vigore a gennaio 2021 (€/t) | CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t) | Variazione 2022-2021 |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| A1                 | 150,00                             | <b>134,00</b>                       | -11%                 |
| A2                 | 150,00                             | <b>150,00</b>                       | 0%                   |
| B1                 | 208,00                             | <b>192,00</b>                       | -8%                  |
| B2                 | 560,00                             | <b>533,00</b>                       | -5%                  |
| C                  | 660,00                             | <b>644,00</b>                       | -2%                  |

Già a settembre 2020 il Consiglio d'amministrazione CONAI si era impegnato a **rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva** per gli imballaggi in plastica per l'anno 2022, ossia la suddivisione di questi pack in diverse fasce a cui vengono applicati CAC differenti.



Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l'obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

L'evoluzione 2022 del CAC diversificato per gli imballaggi in plastica prende le mosse dall'aggiunta **di una nuova fascia contributiva**. Dal 1° gennaio 2022 i pack in polimeri plastici saranno infatti divisi in **cinque fasce**.

La fascia A si sdoppierà, dividendosi in **A1** e **A2**.

Nella prima voce rimarranno tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto dei pack flessibili in polietilene che passeranno in fascia A2; questi ultimi sono imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore.

In questa fascia saranno inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2).

Per i pack in **fascia A1**, il CAC scenderà dagli attuali 150 €/tonnellata a **134 €/tonnellata**.

Il CAC per gli imballaggi di **fascia A2**, nonostante il deficit di catena in crescita, rimarrà, ma solo in questa prima fase di prima applicazione, invariato rispetto a quello dell'attuale fascia A: **150 €/tonnellata**.

La **fascia B1** rimarrà dedicata agli imballaggi in prevalenza da circuito domestico con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata.

L'introduzione, in prima applicazione, del criterio economico porterà alla riduzione del CAC per i pack di questa fascia da 208 €/tonnellata a **192 €/tonnellata**.

La **fascia B2** raggrupperà tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. Ossia quelli con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità; quelli riciclabili di recente introduzione sul mercato; quelli a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono rifiuti selezionati di minore qualità; quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo.

In questa fascia saranno tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio.

Il passaggio dalla fascia B2 alla fascia B1 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri, sarà subordinato all'entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione).

Anche la **fascia B2** vedrà il CAC ridursi: dagli attuali 560 €/tonnellata si scenderà a **533 €/tonnellata**.

Rimarranno in **fascia C** quei pack con attività sperimentali di selezione o riciclo in corso, e quelli non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Nonostante si tratti della fascia di imballaggi in plastica con maggiore impatto ambientale ed economico, anche questa fascia sarà interessata da una riduzione del contributo ambientale da 660 €/tonnellata a **644 €/tonnellata**, grazie all'introduzione in prima applicazione del deficit di catena e quale effetto dell'ottimizzazione dei costi messa in atto dal consorzio Corepla.



Dopo la pausa estiva è previsto un momento di verifica del deficit di catena che potrebbe determinare ulteriori interventi sul contributo ambientale, dal momento che il mercato della vendita all'asta degli imballaggi post consumo è in continua evoluzione.

Il Consiglio di amministrazione, infine, ha comunque deciso di proseguire il **percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva**, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi deficit di catena e prevedendo eventuali ulteriori segmentazioni e rivalutazioni.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a **quasi 13 milioni di €**, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo.

## Procedure semplificate per l'import

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a **0,19% per i prodotti alimentari imballati** e da 0,10 a **0,09% per i prodotti non alimentari imballati**.

Il contributo mediante il **calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate** (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a **99 €/tonnellata**.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800 337799. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONFIMI INDUSTRIA | GOODYEAR-SUPERSERVICE**

**Confimi Industria** ha sottoscritto una **convenzione** con **Goodyear-Superservice**, per quel che concerne la fornitura di pneumatici a marchio Goodyear e Fulda, del Gruppo Goodyear Tires S.p.a., sia per i mezzi leggeri che per quelli pesanti.

La Convenzione sarà attiva presso la Rete SuperService, capillarmente diffusa sul territorio nazionale con oltre 320 Centri di professionisti esperti in pneumatici e servizi.

**Tra i servizi aggiuntivi forniti dai rivenditori della Rete SuperService:**

- Assistenza per pneumatici auto, moto, scooter e trasporto leggero;
- Servizio di presa e riconsegna veicoli;
- Servizi di meccanica leggera e tagliando;
- Vendita di accessori;
- Sanificazione e igienizzazione ad ozono del veicolo.

**Condizioni di acquisto:** le aziende associate potranno beneficiare di uno **sconto del 30%** dai listini attualmente in vigore per pneumatici estivi, 4 stagioni e invernali.

**Per i dipendenti:** la convenzione prevede che vengano riservate condizioni di vantaggio per l'acquisto di pneumatici del gruppo Goodyear Tires Italia S.p.a. anche per le vetture private dei dipendenti Confimi Industria e delle aziende associate, anch'esse spendibili presso i rivenditori della Rete SuperService.

Nello specifico, sono previsti i seguenti **buoni sconti** sui marchi Goodyear, Dunlop e Fulda:

- Cerchio 15" e 16": €20,00 IVA inc.;
- Cerchio 17" e superiori: €40,00 IVA inc..

**Durata:** la presente convenzione ha validità un anno a partire dalla sottoscrizione e prevede tacito rinnovo.

**Si allegano:** elenco dei rivenditori SuperService (la lista in tempo reale è consultabile al sito [www.retesuperservice.it](http://www.retesuperservice.it)) e convenzione. Seguiranno maggiori dettagli con i codici da inserire nelle piattaforme per la scontistica.

**Confini Industria** ha sottoscritto una **convenzione** con **Goodyear-SuperService** per quel che concerne la fornitura di pneumatici a marchio Goodyear e Fulda sia per i mezzi leggeri che per quelli pesanti. Sarà attiva presso la Rete SuperService, capillarmente diffusa sul territorio nazionale con oltre 320 Centri di professionisti.

## CONDIZIONI DI ACQUISTO

- **Sconto del 30%** dai listini attualmente in vigore per pneumatici estivi, 4 stagioni e invernali
- **Servizi integrativi** da parte dei rivenditori (assistenza pneumatici, presa e riconsegna veicoli, igienizzazione e sanificazione all'ozono)

## COME FARE

- **Piattaforma dedicata** [www.convenzionisuperservice.it](http://www.convenzionisuperservice.it)
- Inserire il **codice (da richiedere alla Territoriale di riferimento)** per registrarsi e ottenere via e-mail il buono provvisto di codice univoco convenzione da presentare presso il punto vendita SuperService per essere riconosciuto come aderente a Confini Industria

## DIPENDENTI

- **Condizioni di vantaggio** per l'acquisto di pneumatici anche per le vetture private dei dipendenti Confini Industria e delle aziende associate
- **Buoni sconti** sui marchi Goodyear, Dunlop e Fulda:  
Cerchio 15" e 16": €20,00 IVA inc.;  
Cerchio 17" e superiori: €40,00 IVA inc..
- **Codice Convenzione (da richiedere alla Territoriale di riferimento)** sul sito [www.convenzionisuperservice.it](http://www.convenzionisuperservice.it)

## DURATA

Validità un anno con previsione di rinnovo



### Allegato 3: Elenco dei rivenditori SuperService (aggiornata al 31/07/2021)

Lista in tempo reale: [www.retesuperservice.it](http://www.retesuperservice.it)

| Ragione Sociale                                  | indirizzo                             | cap   | localita'                | prov | regione    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|------|------------|
| SABLONE PNEUMATICI                               | Via Mare Adriatico 77                 | 65010 | S. TERESA DI SPOLTORE    | PE   | ABRUZZO    |
| CARLUCCI GOMME S.N.C. DI MICHELE CARLUCCI & C.   | Via dei Bizantini, 27                 | 75100 | MATERA                   | MT   | BASILICATA |
| MARINELLI MARCELLO                               | Via G. Albini 30                      | 85055 | PICERNO                  | PZ   | BASILICATA |
| OLIVA GOMME & SERVICE DI Marolda Antonio         | Contrada ISCA                         | 85051 | BELLA MURO Scalo         | PZ   | BASILICATA |
| PAVESE S.R.L.                                    | Via della Siderurgica snc             | 85100 | POTENZA                  | PZ   | BASILICATA |
| PISCOPIA VITO SRL                                | Via Berlinguer, 8                     | 85050 | VILLA D'AGRI             | PZ   | BASILICATA |
| DI GAETANI GOMME SRLS                            | Via Pollino, 91                       | 87012 | CASTROVILLARI            | CS   | CALABRIA   |
| FI.FF SRL                                        | Viale della Repubblica 329-331-333    | 87100 | COSENZA                  | CS   | CALABRIA   |
| FI.FF SRL                                        | Via Re di Sole 46                     | 87055 | SAN GIOVANNI IN FIORE    | CS   | CALABRIA   |
| FORCINITI GOMME SRL                              | C/DA OLIVETO SS 106                   | 87060 | ROSSANO SCALO            | CS   | CALABRIA   |
| FRATELLI GARRITANO SNC                           | VIA EUROPA 8/10                       | 87032 | CAMPORA S GIOVANNI       | CS   | CALABRIA   |
| MAX PNEUMATICI SRLS                              | CONSALVO ARAGONA 69                   | 87100 | COSENZA                  | CS   | CALABRIA   |
| SUPERGOMMA di Porco Orfeo                        | Via C. Bilotti, 13/17 contr. Commenda | 87036 | RENDE                    | CS   | CALABRIA   |
| LAMANNA GOMME di Talarico Annina                 | S.S. 106 km 197 N.16                  | 88050 | SELLIA MARINA            | CZ   | CALABRIA   |
| MAURO GOMME                                      | Via Cassiodoro, 67                    | 88060 | SANTA MARIA DI CATANZARO | CZ   | CALABRIA   |
| PNEUS GOMME SERVICE S.R.L.                       | LOC PASSOVECCHIO                      | 88900 | CROTONE                  | KR   | CALABRIA   |
| AUTOBUDA di ZAPPIA ANTONELLA                     | VIA PALATINO 6                        | 89013 | GIOIA TAURO              | RC   | CALABRIA   |
| MONDIAL GOMME DI GULLI DOMENICO                  | VIA NAZIONALE BOLANO 92               | 89018 | VILLA SAN GIOVANNI       | RC   | CALABRIA   |
| MUZZI' BRUNO                                     | S.S. 110, km 36,500                   | 89822 | SERRA SAN BRUNO          | VV   | CALABRIA   |
| ALTAVILLA CARLO                                  | Via Pianodardine 23                   | 83100 | AVELLINO                 | AV   | CAMPANIA   |
| CARDITOGOMME s.r.l.                              | Via Grignano 13 b                     | 83031 | ARIANO IRPINO            | AV   | CAMPANIA   |
| DELL'AQUILA NICOLA & C. snc                      | Via Tescione, 35-37                   | 81100 | CASERTA                  | CE   | CAMPANIA   |
| IADARESTA GOMME DI IADARESTA L. E C              | Via Nazionale Appia, 21               | 81028 | SANTA MARIA A VICO       | CE   | CAMPANIA   |
| MADGOMMA Srl                                     | Via M. Serao, 213                     | 81024 | MADDALONI                | CE   | CAMPANIA   |
| MADGOMMA Srl                                     | Via Liberta', 281                     | 81024 | MADDALONI                | CE   | CAMPANIA   |
| MEROLA GOMME srl                                 | Viale Kennedy, 35                     | 81040 | CURTI                    | CE   | CAMPANIA   |
| AUTOCENTRO GIORGIO DI CICCO                      | Via S. Giorgio Vecchio 56             | 80046 | SAN GIORGIO A CREMANO    | NA   | CAMPANIA   |
| AUTOFFICINA BARBATO SAS DI PASQUALE BARBATO & C. | Via Roma, 339                         | 80027 | FRATTAMAGGIORE           | NA   | CAMPANIA   |
| AUTOFFICINA ROMINOGOMME di ROMINO GIUSEPPE       | Via Panoramica, 4                     | 80056 | ERCOLANO                 | NA   | CAMPANIA   |
| CAR SERVER                                       | VIA S. ALFONSO MARIA DEI LIGUORI 5    | 80141 | NAPOLI                   | NA   | CAMPANIA   |
| CAR TEAM SRLS                                    | VIA RAFFAELE RUGGIERO 37              | 80125 | NAPOLI                   | NA   | CAMPANIA   |

|                                                                    |                                     |       |                                  |    |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|----|----------|
| CITTA' GOMME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.                           | Via S. Antonio, 76                  | 80058 | <b>TORRE ANNUNZIATA</b>          | NA | CAMPANIA |
| ELETTO GOMME DI SALVAREZZA GIUSEPPE                                | CALATA CAPODICHINO n. 264           | 80141 | <b>NAPOLI</b>                    | NA | CAMPANIA |
| LE GINESTRE DI BALESTRIERE ANTONIO                                 | VIA DELLE GINESTRE 32               | 80070 | <b>ISCHIA</b>                    | NA | CAMPANIA |
| P.G. DI MARCO ZUPPARDI                                             | VIA PIETRO MASCAGNI 72/BIS          | 80100 | <b>NAPOLI</b>                    | NA | CAMPANIA |
| PNEUS SCOGNAMIGLIO DI FUSCO F.                                     | Via A. Diaz, 27                     | 80055 | <b>PORTICI</b>                   | NA | CAMPANIA |
| TECNI GOMME SRL                                                    | Via Montenuovo Licola Patria, 116/A | 80078 | <b>POZZUOLI</b>                  | NA | CAMPANIA |
| UGLIETTI TYRES S.R.L.                                              | Vico Gavine 5                       | 80133 | <b>NAPOLI</b>                    | NA | CAMPANIA |
| ALIBERTI PNEUMATICI & SERVICE DI ALIBERTI GIOVANNI                 | VIA S. ALLENDE 88/A                 | 84081 | <b>BARONISSI</b>                 | SA | CAMPANIA |
| BUONO E FATTORUSO S.A.S.                                           | Via Alcide De Gasperi               | 84018 | <b>SCAFATI</b>                   | SA | CAMPANIA |
| D'ANTUONO GOMME SAS                                                | Via dei Goti 132/134                | 84012 | <b>ANGRI</b>                     | SA | CAMPANIA |
| FASANO GOMME 2 srl                                                 | Via Acquasanta 27/29                | 84131 | <b>SALERNO</b>                   | SA | CAMPANIA |
| LA SUD PNEUMATICI MOLISSE di Molisse Severino                      | Via Prov.le Nocera - Sarno 107      | 84014 | <b>NOCERA INFERIORE</b>          | SA | CAMPANIA |
| PUGLIA srl                                                         | Via Fontanelle 1                    | 84036 | <b>SALA CONSILINA</b>            | SA | CAMPANIA |
| MARABINI GOMME SNC                                                 | VIA ROSLE' 16                       | 40059 | <b>MEDICINA</b>                  | BO | EMILIA   |
| MARABINI GOMME SNC                                                 | VIA L. FAVA N.264                   | 40059 | <b>MEDICINA</b>                  | BO | EMILIA   |
| PNEUS SPORT Srl                                                    | Via San Donato, 112                 | 40127 | <b>BOLOGNA</b>                   | BO | EMILIA   |
| SETTI PNEUMATICI SRL                                               | Via Provinciale Est 2/A             | 40053 | <b>LOC. BAZZANO-VALSAMOGGIA</b>  | BO | EMILIA   |
| VERGNANA EQUIPMENT srl                                             | Via del Lavoro, 39                  | 40127 | <b>BOLOGNA</b>                   | BO | EMILIA   |
| GARAGE VENEZIA S.R.L.                                              | VIA VENEZIA 51                      | 47521 | <b>CESENA</b>                    | FC | EMILIA   |
| BEST TIRE S.R.L.                                                   | Bèla Bartok, 2                      | 44124 | <b>FERRARA</b>                   | FE | EMILIA   |
| MENEGATTI PNEUMATICI DI MENEGATTI ANDREA                           | Via Sibilla Aleramo, 4/5            | 44020 | <b>OSTELLATO</b>                 | FE | EMILIA   |
| GILIOLI GOMME di Gilioli Samuele                                   | Via G. Di Vittorio, 2               | 41033 | <b>CONCORDIA sulla SECCHIA</b>   | MO | EMILIA   |
| IPPOLITO GOMME & C. srl                                            | Via Divisione Acqui, 95             | 41100 | <b>MODENA</b>                    | MO | EMILIA   |
| NERIGOMME snc di Neri Antonio, Augusto e C.                        | Via Galimberti, 4/A                 | 41034 | <b>FINALE EMILIA</b>             | MO | EMILIA   |
| REGGIANI LUCIANO & Figli snc                                       | Via G. C. Abba, 31                  | 41012 | <b>CARPI</b>                     | MO | EMILIA   |
| SETTI PNEUMATICI SRL                                               | Via A. Labriola 35/37               | 41123 | <b>MODENA</b>                    | MO | EMILIA   |
| SETTI PNEUMATICI SRL                                               | Via Circonvallazione Nordest 70     | 41049 | <b>SASSUOLO</b>                  | MO | EMILIA   |
| ESSE.DUE GOMME SRL Unipersonale                                    | STRADA BARIANELLA 5                 | 29015 | <b>CASTEL SAN GIOVANNI</b>       | PC | EMILIA   |
| PANSINI GOMME SRL                                                  | Via Coperchini 9                    | 29121 | <b>PIACENZA</b>                  | PC | EMILIA   |
| PANSINI GOMME SRL                                                  | VIALE S. AMBROGIO 25                | 29121 | <b>PIACENZA</b>                  | PC | EMILIA   |
| ABELLI GIANFRANCO                                                  | Via A. Diaz, 4                      | 43045 | <b>FORNOVO di TARO</b>           | PR | EMILIA   |
| ACERBI PNEUMATICI SRL                                              | Via Cerati, 5/c                     | 43100 | <b>PARMA</b>                     | PR | EMILIA   |
| BARDIANI PNEUMATICI                                                | VIA WORMS 3                         | 43100 | <b>PARMA</b>                     | PR | EMILIA   |
| EREDI DI DALLA PORTA PAOLO di ZOMPA TIZIANA e DALLA PORTA SARA SDF | Via Martiri di Legoreccio, 14       | 42035 | <b>CASTELNOVO NE' MONTI</b>      | RE | EMILIA   |
| ROSSI ORLES Ivan & C. snc                                          | Via Caduti sul Lavoro, 14           | 42013 | <b>SALVATERRA di CASALGRANDE</b> | RE | EMILIA   |
| ARLOTTI GOMME SRL                                                  | Via Flaminia, 38                    | 47900 | <b>RIMINI</b>                    | RN | EMILIA   |
| C.A.P. S.R.L.                                                      | VIA DEL COMMERCIO 1                 | 47838 | <b>RICCIONE</b>                  | RN | EMILIA   |

**Telephone**

+39 02.5752.1

**Fax**

+39 02 57521202

www.goodyear.it

|                                                |                                                       |       |                          |    |         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----|---------|
| LA RIMINESE GOMME di Santolini Giuseppe S.R.L. | VIA EMILIA 113/A                                      | 47921 | CELLE                    | RN | EMILIA  |
| MONDOAUTO SRL                                  | VIA COPERNICO 71                                      | 47122 | FORLI'                   | FC | EMILIA  |
| S.S. ESSO TESOLIN DI TESOLIN FABIO             | VIALE GRIGOLETTI 42                                   | 33170 | PORDENONE                | PD | FRIULI  |
| AdriaGomme srl                                 | Zona Artigianale Zgonik Via Stazione di Prosecco 29/A | 34010 | SGONICO                  | TS | FRIULI  |
| BERLINGERIO GOMME DI V.BERLINGERIO             | VIA COLAUTTI 14/A                                     | 34143 | TRIESTE                  | TS | FRIULI  |
| IACUZZO PNEUMATICI SNC DI IACUZZO M.           | VIA PORDENONE 49                                      | 33030 | CODROIPO                 | UD | FRIULI  |
| VS GOMME snc                                   | Via Giovanni Antonio Pilacorte, 8                     | 33034 | FAGAGNA UDINE            | UD | FRIULI  |
| MANCINI MICHELE AUTO S.R.L.                    | Via Appia Km 131,900                                  | 04020 | ITRI                     | LT | LAZIO   |
| MARTONE MASSIMO                                | VIA CAGLIARI 42                                       | 04011 | APRILIA                  | LT | LAZIO   |
| SANTILLI VINCENZO                              | SS CASSINO-FORMIA KM 23,00                            | 04020 | SPIGNO SATURNIA          | LT | LAZIO   |
| STAGNI GOMME srl                               | Strada Acque Alte, 160                                | 04010 | FR. BORGO PIAVE - LATINA | LT | LAZIO   |
| PALENGA GOMME DI PALENGA A. & C.               | Via Tancia snc                                        | 02100 | RIETI                    | RI | LAZIO   |
| CIFARELLI GOMME SAS                            | VIA DELLA MAGLIANELLA, 210                            | 00166 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| COLAGROSSI MIRKO                               | Via Silicella 55/d                                    | 00169 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| DE MATTEIS MASSIMO                             | Via Arduino, 13                                       | 00162 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| FILOGONIO RIPOSATI S.r.l.                      | Via Alessandro Volta, 2                               | 00053 | CIVITAVECCHIA            | RM | LAZIO   |
| GIANNI MASSIMO                                 | Via Nostra Signora di Lourdes, 11                     | 00167 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| GORIZIO GOMME                                  | Via Flavia 38                                         | 00062 | BRACCIANO                | RM | LAZIO   |
| LG AUTOMOTIVE CENTER SRL                       | VIA TIBURTINA 1494/A                                  | 00131 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| LG PNEUMATICI SRL                              | VIA DELLA CAMPANELLA 6                                | 00010 | VILLANOVA DI GUIDONIA    | RM | LAZIO   |
| LUCA TESSE GOMME S.R.L.                        | V.le del Tintoretto, 380                              | 00142 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| LUCA TESSE GOMME S.R.L.                        | LARGO ENEA BORTOLOTTI 5/12                            | 00146 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| MC GOMME SRL                                   | Via Circonvallazione Clodia 11/13                     | 00195 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| PAPARUSSO SRLS                                 | Via Prenestina 1095                                   | 00132 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| PESCETELLI LUCA                                | Via Prenestina nuova 307/A zona industriale P.I.P.    | 00036 | PALESTRINA               | RM | LAZIO   |
| PICCHIARELLI GOMME SRL                         | VIA PORTUENSE 2411                                    | 00054 | FIUMICINO                | RM | LAZIO   |
| PROCACCINI GOMME Srl                           | Circ.ne Gianicolense, 346                             | 00152 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| RAFFAELLI IVAN                                 | Piazza dei Consoli, 9/10                              | 00175 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| SERANI ROBERTO                                 | Via Palmiro Togliatti, 545                            | 00172 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| SERANI srl                                     | Piazza degli Ontani, 14/b                             | 00172 | ROMA                     | RM | LAZIO   |
| TIBERINA PNEUMATICI                            | Via Firenze 1                                         | 00065 | FIANO ROMANO             | RM | LAZIO   |
| MAGALDI snc di Magaldi Carlo e Vito & C.       | Via Fontana Matuccia snc                              | 01033 | CIVITA CASTELLANA        | VT | LAZIO   |
| ATTANASIO SALVATORE                            | Via Pra 16/R                                          | 16157 | GENOVA                   | GE | LIGURIA |
| PRINCIPIANO EZIO                               | C.SO FIRENZE 87 ROSSO                                 | 16136 | GENOVA                   | GE | LIGURIA |
| RICCI GOMME SRL                                | VIA F. DASSORI 171                                    | 16131 | GENOVA                   | GE | LIGURIA |
| VALBISAGNO GOMME SRL                           | VIA EMILIA 16R                                        | 16138 | GENOVA                   | GE | LIGURIA |
| DE LUCA GOMME snc di Maurizio De Luca & C.     | Via Argine Destro, 563                                | 18100 | IMPERIA                  | IM | LIGURIA |
| PNEUS FOCE Srl                                 | C.SO G. MARCONI 50/52                                 | 18038 | SANREMO                  | IM | LIGURIA |

|                                                       |                                 |       |                           |    |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|----|-----------|
| SERECCHIA PNEUMATICI DI MACCARIO FABIO                | CORSO GENOVA 78                 | 18039 | VENTIMIGLIA               | IM | LIGURIA   |
| C.D. GOMME di Calcagno Dario                          | P.zza dei Mille 4/5 r           | 17013 | ALBISOLA SUPERIORE        | SV | LIGURIA   |
| ERREGI GOMME                                          | VIA PIAVE 120/128               | 17019 | VARAZZE                   | SV | LIGURIA   |
| SAVONA GOMME SNC DI GRIETTI ANDREA E GUARNIERI MARZIA | VIA DEI PARTIGIANI 19R          | 17100 | SAVONA                    | SV | LIGURIA   |
| SCHIAPPAPIETRE PIERLUIGI                              | via Torino, 95                  | 17024 | FINALE LIGURE             | SV | LIGURIA   |
| AUTORIPARAZIONI ALIBERTI S.R.L.                       | VIA SPINO 59                    | 24126 | BERGAMO                   | BG | LOMBARDIA |
| BERGAMO GOMME di Borali Stefano                       | Via Monte Gleno, 5 A/B          | 24125 | BERGAMO                   | BG | LOMBARDIA |
| CAPELLI GOMME DI CAPELLI ALESSANDRO                   | VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.1     | 24052 | AZZANO SAN PAOLO          | BG | LOMBARDIA |
| CENTRAL PNEUS di Carlessi Vittorio                    | Via Provinciale, 112            | 24059 | URGNANO                   | BG | LOMBARDIA |
| PAPINI DINO & FIGLI snc                               | Via Volpana, 1                  | 24034 | CISANO BERGAMASCO         | BG | LOMBARDIA |
| AMBRA S.R.L.                                          | VIA BORGOSATOLLO, 40/E          | 25124 | BRESCIA                   | BS | LOMBARDIA |
| CARASI GOMME SNC di MARANZA G. & GHISLA S.            | Via Matteotti, 303              | 25063 | GARDONE VAL TROMPIA       | BS | LOMBARDIA |
| DG GOMME S.R.L.                                       | VIA BROGNOLO 4                  | 25050 | RODENGO SAIANO            | BS | LOMBARDIA |
| PEDERSOLI GOMME DI PEDERSOLI MASSIMO & C. S.N.C.      | STRADA PROVINCIALE 79           | 25076 | LOC. MONDALINO- PRESEGLIE | BS | LOMBARDIA |
| POLI GOMME S.N.C.                                     | VIA J.F.KENNEDY-SP11 N.31       | 25028 | VEROLANUOVA               | BS | LOMBARDIA |
| ZAMPEDRI GOMME di Cartella Sergio                     | Via Torricella di Sopra, 47     | 25127 | BRESCIA                   | BS | LOMBARDIA |
| VECCHIA MAURIZIO E C. SNC                             | Via dell'Industria, 15/17       | 26012 | CASTELLEONE               | CR | LOMBARDIA |
| CARS GOMME SRL                                        | Via Cantù                       | 23854 | OLGINATE                  | LC | LOMBARDIA |
| CASATE GOMME                                          | Via della Misericordia, 30      | 23880 | CASATENOVO                | LC | LOMBARDIA |
| ESSELLE PNEUMATICI SAS DI SILVANI M                   | Via Bergamo 8                   | 23807 | MERATE                    | LC | LOMBARDIA |
| MANDELLI GOMME SRL                                    | VIA NOVARINO 1                  | 23899 | ROBBIATE                  | LC | LOMBARDIA |
| MONGODI GOMME srl                                     | Via Parini, 15/1                | 23848 | OGGIONO                   | LC | LOMBARDIA |
| AUTOFFICINA CONSONNI SNC                              | VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI N1   | 20832 | DESIO                     | MB | LOMBARDIA |
| CAPONAGO GOMME DI PASTORE NICOLO'                     | DELLE INDUSTRIE 17              | 20867 | CAPONAGO                  | MB | LOMBARDIA |
| GOMMAUTO BAZZONI SRL                                  | Via Borgazzi, 118               | 20900 | MONZA                     | MB | LOMBARDIA |
| LONGO GOMME srl                                       | Via Tiepolo, 35                 | 20900 | MONZA                     | MB | LOMBARDIA |
| MEREGALLI GOMME srl                                   | Via degli Artigiani, 26         | 20853 | BIASSONO                  | MB | LOMBARDIA |
| PIRO GOMME S.R.L.                                     | VIALE MONTEROSA 63              | 20862 | ARCORE                    | MB | LOMBARDIA |
| ALTIMANI GOMME snc                                    | Via Padana Est 149              | 20013 | MAGENTA                   | MI | LOMBARDIA |
| AUTOVED SRL                                           | Via dell'Industria 9/11         | 20032 | CORMANO                   | MI | LOMBARDIA |
| BASTON GOMME S.r.l.                                   | C.so Europa, 182-184            | 20017 | RHO                       | MI | LOMBARDIA |
| BASTON GOMME S.r.l.                                   | Via Risorgimento, 47            | 20017 | MAZZO DI RHO              | MI | LOMBARDIA |
| BUCCINASCO PNEUMATICI SRL                             | Via della resistenza 36         | 20090 | BUCCINASCO                | MI | LOMBARDIA |
| CENTRO GOMME SECCIA SRL                               | Viale Gramsci, 18 (p.za Rondò)  | 20099 | SESTO S. GIOVANNI         | MI | LOMBARDIA |
| FAST GOMME S.A.S. DI SPONCICHETTI                     | VIA VALTELLINA 8                | 20092 | CINISELLO BALSAMO         | MI | LOMBARDIA |
| FRIGERIO GOMME SAS DI PELLEGRINI D.                   | VIA PALMANOVA 89                | 20129 | MILANO                    | MI | LOMBARDIA |
| GIULIANI GOMME S.N.C                                  | STRADA PADANA SUPERIORE 38      | 20065 | INZAGO                    | MI | LOMBARDIA |
| GOMMAUTO DI CINEL MORENO                              | S.P. 12 VIA CIRCONVALLAZIONE 21 | 20020 | VILLA CORTESE             | MI | LOMBARDIA |

|                                                   |                                                |       |                         |    |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------|----|-----------|
| IL BATTISTRADA di Locatelli Donatello             | Via E. De Martino, 1                           | 20162 | MILANO                  | MI | LOMBARDIA |
| LATERZA GOMME SAS DI LATERZA GIUSEPPE             | VIA CECHOV 17                                  | 20098 | SAN GIULIANO MILANESE   | MI | LOMBARDIA |
| LOGIKA PNEUS sas                                  | VIA LUISA BATTISTOTTI SASSI 14                 | 20133 | MILANO                  | MI | LOMBARDIA |
| MARGOTTA PNEUMATICI SRL                           | Via Milano, 60                                 | 20090 | CESANO BOSCONI          | MI | LOMBARDIA |
| MORELLI GOMME srl                                 | Via XX Settembre, 82                           | 20025 | LEGNANO                 | MI | LOMBARDIA |
| PENNA GOMME 1945 SRL                              | VIA BUSSETO 7                                  | 20138 | MILANO                  | MI | LOMBARDIA |
| PNEUS & CO SRL                                    | Via Salvio Giuliano, 5 (angolo Via Washington) | 20146 | MILANO                  | MI | LOMBARDIA |
| PNEUS 4 SRL                                       | VIA PAGANINI 20/22                             | 20085 | LOCATE TRIULZI          | MI | LOMBARDIA |
| PNEUSMANIA 5 SRL                                  | Via Ripamonti 270                              | 20141 | MILANO                  | MI | LOMBARDIA |
| QUI GOMME SRL                                     | Via Solari, 41                                 | 20144 | MILANO                  | MI | LOMBARDIA |
| R.M. GOMMAUTO DI ABBONDANZA ROBERTO E MARCO S.N.C | Via Lincoln, 129                               | 20092 | CINISELLO BALSAMO       | MI | LOMBARDIA |
| SEGRATE GOMME srl                                 | VIA MODIGLIANI ANG.VIA MORANDI                 | 20090 | SEGRATE                 | MI | LOMBARDIA |
| PADANA GOMME DI BARATTI A.& G                     | VIA AL FORTE 4                                 | 46034 | BORGOFORTE              | MN | LOMBARDIA |
| CONTARDI PNEUS S.r.l.                             | Via Milano, 83                                 | 27045 | CASTEGGIO               | PV | LOMBARDIA |
| ELEGOMME DI ELEONORA FOSSATI                      | Via Lecco snc                                  | 27027 | GROPELLO CAIROLI        | PV | LOMBARDIA |
| MASSIMO GOMME DI GUSPERTI MASSIMO                 | VIA TRAMIA 66                                  | 27026 | GARLASCO                | PV | LOMBARDIA |
| B.B. GOMME SNC                                    | VIA FONTANA 333                                | 23020 | LIVIGNO                 | SO | LOMBARDIA |
| PNEUMATICI VALTELLINA S.R.L.                      | Via Guicciardi 2                               | 23020 | PIATEDA                 | SO | LOMBARDIA |
| PNEUMATICI VALTELLINA S.R.L.                      | Via Stazione, 35                               | 23010 | ROGOLO                  | SO | LOMBARDIA |
| RUTTICO CAR SERVICE S.R.L.                        | VIA STELVIO 551/C                              | 23020 | MONTAGNA IN VALTELLINA  | SO | LOMBARDIA |
| GRADILONE Carmine                                 | Via Piave, 7                                   | 21022 | AZZATE                  | VA | LOMBARDIA |
| MARTUCCI GOMME DI MARTUCCI G.                     | Via Martinengo 10                              | 21040 | VEDANO OLONA            | VA | LOMBARDIA |
| PARISE GIORGIO                                    | Via Varesina, 4                                | 21040 | JERAGO CON ORAGO        | VA | LOMBARDIA |
| PNEUS 4 YOU S.R.L.                                | Viale Ticino 80                                | 21015 | LONATE POZZOLO          | VA | LOMBARDIA |
| VULCARAPID S.R.L.                                 | Via Bellaria, 3                                | 21052 | BUSTO ARSIZIO           | VA | LOMBARDIA |
| CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI srl                  | Via Pascoli n° 4                               | 60044 | FABRIANO                | AN | MARCHE    |
| MAJANI GOMME SRL                                  | Via Bruno Buozzi, 6                            | 60131 | LOC. BARACCOLA - ANCONA | AN | MARCHE    |
| OFFICINA MECCANICA TRIESTINA                      | VIA COMMERCIO Z. IND MARINO DEL TRONTO         | 63100 | ASCOLI PICENO           | AP | MARCHE    |
| MACERATESE GOMME snc di Cori Silvano e Massimo    | Via Roma, 246                                  | 62100 | MACERATA                | MC | MARCHE    |
| CENTROGOMME S.R.L. DI RIGHI EGIZIANO              | Via Metauro, 31                                | 61033 | FERMIGNANO              | PU | MARCHE    |
| SERVIZIO PNEUMATICI srl                           | Via Giolitti, 223                              | 61122 | PESARO                  | PU | MARCHE    |
| CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI snc di Fiore e Nucci | CONTRADA MONTE ARCANO SNC                      | 86035 | LARINO                  | CB | MOLISE    |
| VELOTTA GIUSEPPE                                  | Via S. Antonio dei Lazzari, 67/68              | 86100 | CAMPOBASSO              | CB | MOLISE    |
| MORO ADELINO di Moro Davide                       | S.S. 35 Bis dei Giovi, 31                      | 15062 | BOSCO MARENGO           | AL | PIEMONTE  |
| PNEUMATICI ARRIGHINI SRL                          | Strada Statale per Voghera 54                  | 15057 | TORTONA                 | AL | PIEMONTE  |
| QUINTO CABELLA DI MASSIMO E SERGIO                | VIA MARENGO 115                                | 15121 | ALESSANDRIA             | AL | PIEMONTE  |
| SERRAVALLE PNEUMATICI                             | VIALE MARTIRI DELLA BENEDICTA N.117            | 15069 | SERRAVALLE SCRIVIA      | AL | PIEMONTE  |

|                                                                   |                                       |       |                   |    |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|----|----------|
| VALNEGRI PNEUMATICI & C S.A.S                                     | Via Alberto da Giussano, 25           | 15011 | ACQUI TERME       | AL | PIEMONTE |
| BERGO ANTONIO di Bergo Claudio & C. sas                           | Via Ivrea, 103                        | 13900 | BIELLA            | BI | PIEMONTE |
| CASSETTA GOMME SNC                                                | C.SO A. MANZONI 121                   | 12046 | MONTA'            | CN | PIEMONTE |
| EM CAR SERVICE SRL                                                | VIA MAIRA 1                           | 12022 | BUSCA             | CN | PIEMONTE |
| EREDI DI DADONE DOMENICO S.A.S. di Dadone Luca Andrea & C.        | Corso Gramsci, 25                     | 12100 | CUNEO             | CN | PIEMONTE |
| PNEUMATICI PERETTI snc di Fenoglio Igor & C.                      | Via Clavesana, 12                     | 12084 | MONDOVI'          | CN | PIEMONTE |
| RESSIA & COMPIANI sas                                             | Via Villafalletto, 3                  | 12045 | FOSSANO           | CN | PIEMONTE |
| VERRA GOMME srl                                                   | Strada Molino Nuovo 4                 | 12035 | RACCONIGI         | CN | PIEMONTE |
| FRANZOSI PNEUMATICI SRL                                           | VIA MATTEOTTI 171                     | 28021 | BORGOMANERO       | NO | PIEMONTE |
| BOMBARDI BENEDETTO SRL                                            | Via Reiss Romoli, 305a                | 10148 | TORINO            | TO | PIEMONTE |
| CHIVASSO GOMME di Randazzo Giovanni Antonio & C. snc              | C.so G. Ferraris, 33                  | 10034 | CHIVASSO          | TO | PIEMONTE |
| F.Lli CROSETTO snc                                                | C.so Francia , 6-8                    | 10093 | COLLEGNO          | TO | PIEMONTE |
| FIORA PNEUMATICI snc dei F.LLI Andrea, Michela e Diego FIORA      | Via Volvera 48 angolo via Brodolini 2 | 10045 | PIOSSASCO         | TO | PIEMONTE |
| FONTANA PNEUMATICI DI GIORDANO AGOSTINO                           | Corso Principe Eugenio, 40            | 10122 | TORINO            | TO | PIEMONTE |
| MAX GOMME SRL                                                     | VIA STRESA 3                          | 10044 | PIANEZZA          | TO | PIEMONTE |
| MONDO SNC DI JANNON FRANCA E JANNON GIORGIO                       | VIA SAN GIULIANO 30                   | 10059 | SUSA              | TO | PIEMONTE |
| PUCCIO GOMME                                                      | Via Caneva, 16                        | 10081 | CASTELLAMONTE     | TO | PIEMONTE |
| TECNOGOMME S.R.L                                                  | C.so Moncalieri 204                   | 10133 | TORINO            | TO | PIEMONTE |
| UGHETTO GOMME SNC di UGHETTO LODOVICO & C.                        | VIA TRIESTE 9                         | 10069 | VILLAR PEROSA     | TO | PIEMONTE |
| ELETTROGOMME S.N.C. DI BERGONZI WILLIAM & C.                      | VIA GARIBARDI 26                      | 28865 | CREVOLADOSSOLA    | VB | PIEMONTE |
| SPI Service S.r.l.                                                | P.zza De Toma, n.2/8                  | 28887 | OMEGNA            | VB | PIEMONTE |
| GOMMA + Srl                                                       | C.so XXV Aprile, 41                   | 13048 | SANTHIA'          | VC | PIEMONTE |
| LAURA ROBERTO                                                     | Corso De Rege, 111                    | 13100 | VERCELLI          | VC | PIEMONTE |
| CENTRO GOMME di Gadaleta Vincenzo                                 | Via Casamassima, 57                   | 70010 | VALENZANO         | BA | PUGLIA   |
| FANIZZI ANTONIO                                                   | Z.I. Via Amerigo Vespucci snc         | 70010 | CAPURSO           | BA | PUGLIA   |
| IL PNEUMATICO CENTRO ASS.DI SABATO                                | ZONA IND.LE - VIA GIANNI AGNELLI 7/9  | 70013 | CASTELLANA GROTTA | BA | PUGLIA   |
| LORUSSO ANGELO                                                    | Via G. Capruzzi, 15                   | 70126 | BARI              | BA | PUGLIA   |
| MAGRONE FRANCO                                                    | Via Ugo La Malfa, 3/B                 | 70056 | MOLFETTA          | BA | PUGLIA   |
| MONGELLI PNEUMATICI DI CATANZARO VINCENZO                         | VIA X MARZO 47 A/B                    | 70026 | MODUGNO           | BA | PUGLIA   |
| MOREA MATTEO GIOVANNI                                             | Via G. Murat, 7/15                    | 70017 | PUTIGNANO         | BA | PUGLIA   |
| RECCHIA VITANTONIO                                                | Via Fiume, 15                         | 70043 | MONOPOLI          | BA | PUGLIA   |
| SCHIAVO PNEUMATICI DEI FRATELLI SCHIAVO DOMENICO & VITTORIANO SNC | Via Bari, 10/a                        | 70010 | ADELFA            | BA | PUGLIA   |
| SIMONE PNEUMATICI srl                                             | Via Londra, 24                        | 70022 | ALTAMURA          | BA | PUGLIA   |
| TAMMA COSIMO                                                      | Via degli Alpini d'Italia n. 16       | 70126 | BARI              | BA | PUGLIA   |
| TECNOGOMME SOCIETA' COOPERATIVA                                   | Via Cortili, 28                       | 70038 | TERLIZZI          | BA | PUGLIA   |
| VIOLANTE ANTONIO                                                  | Via Giannone 16 c/d                   | 70125 | BARI              | BA | PUGLIA   |
| SG PNEUMATICI DI SALONNA GIUSEPPE                                 | VIA VERONA 33                         | 72017 | OSTUNI            | BR | PUGLIA   |

|                                                       |                                     |       |                    |    |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|----|----------|
| VITTI IGINIO                                          | Via Roma 1/P                        | 72015 | FASANO             | BR | PUGLIA   |
| CELIBERTI FEDELE                                      | Via G. Verdi, 43                    | 70031 | ANDRIA             | BT | PUGLIA   |
| NENNA PNEUMATICI snc di Nenna Michele & C.            | Corso Don Luigi Sturzo, 111         | 76125 | TRANI              | BT | PUGLIA   |
| GOMMESUD DI LAVIOLA VINCENZO & C SNC                  | Via S. Alfonso M. dei Liguori, 1/a  | 71100 | FOGGIA             | FG | PUGLIA   |
| AUTOGOMME dei F.lli Antonio e Alessandro Centonze snc | Via Merano 25                       | 73047 | MONTERONI DI LECCE | LE | PUGLIA   |
| INDUSTRIAL PNEUS SAS                                  | VIA GIORGIO PERLASCA, 32            | 73048 | NARDO'             | LE | PUGLIA   |
| PEPE GOMME SAS                                        | Via Tintoretto, 3                   | 73040 | ACQUARICA del CAPO | LE | PUGLIA   |
| ZOCCO GOMME di Zocco Roberto                          | Via Taranto snc                     | 73039 | TRICASE            | LE | PUGLIA   |
| CENTRO GOMME MOSCOGIURI di M.L.&C. Snc                | Via Giovanna D'Arco                 | 74024 | MANDURIA           | TA | PUGLIA   |
| COMMERCIAL PNEUS srl                                  | Via Cesare Battisti, 283            | 74121 | TARANTO            | TA | PUGLIA   |
| JONICA PNEUMATICI DI TAGLIENTE O.                     | VIALE MAGNA GRECIA 352/354          | 74100 | TARANTO            | TA | PUGLIA   |
| MIALE FRANCESCO                                       | Viale Jonio 22 - Zona Industriale   | 74023 | GROTTAGLIE         | TA | PUGLIA   |
| PIRAS SEVERINO S.R.L.                                 | Via Circonvallazione Esterna snc    | 08045 | LANUSEI            | OG | SARDEGNA |
| FAVUZZI GOMME snc di A. e V. Favuzzi                  | Zona Industriale 4-Via Giappone 10  | 07026 | OLBIA              | OT | SARDEGNA |
| FARBO GO SRL                                          | Via Caniga, 45/A                    | 07100 | SASSARI            | SS | SARDEGNA |
| FC GOMME DI FRESSIONE SALVATORE                       | Via Stazione, 39                    | 07011 | BONO               | SS | SARDEGNA |
| PIT STOP PNEUMATICI di QUESADA G.                     | VIA CELESTINO MANUNTA 4             | 07100 | SASSARI            | SS | SARDEGNA |
| COSTA CAR SERVICE S.R.L.                              | VIA EUCALIPTI N.7                   | 92100 | AGRIGENTO          | AG | SICILIA  |
| DI PASQUALE GOMME DI DIEGO DI PASQUALE                | VIA PAOLO VI 9-11                   | 92024 | CANICATTI'         | AG | SICILIA  |
| CENTRO PNEUMATICI SBERNA SNC                          | VIA DELL'IMPRENDITORE 11, Z.I.      | 93100 | CALTANISSETTA      | CL | SICILIA  |
| CENTRO PNEUMATICI SBERNA SNC                          | VIA BABBAURRA 24                    | 93017 | SAN CATALDO        | CL | SICILIA  |
| AUTOSERVICE CAVALLARO DI CAVALLARO                    | VIA SCUTO COSTARELLI 52/54          | 95129 | CATANIA            | CT | SICILIA  |
| BGOMME S.A.S.di BENVENUTI VINICIO                     | VIA RUGGERO I, 60                   | 95014 | GIARRE             | CT | SICILIA  |
| GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIUSEPPE                   | Via Luigi Negrelli 51/53            | 95123 | CATANIA            | CT | SICILIA  |
| GOMME & SERVICE S.A.S.                                | VIA FONDACO 1                       | 95032 | BELPASSO           | CT | SICILIA  |
| LA MORELLA PNEUMATICI S.r.l.                          | Via Bardella, 4                     | 95041 | CALTAGIRONE        | CT | SICILIA  |
| LA MORELLA PNEUMATICI S.r.l.                          | C/da Gentilomo, Zona Artigianale    | 94100 | ENNA BASSA         | EN | SICILIA  |
| LA MORELLA PNEUMATICI S.r.l.                          | CONTRADA BELLIA C.P. 46             | 94015 | PIAZZA ARMERINA    | EN | SICILIA  |
| COMANDATORE PNEUMATICI SRLS                           | Via Nazionale, 392                  | 98040 | VENETICO MARINA    | ME | SICILIA  |
| BARONE REVISIONE & GOMME SRL                          | Viale Regione Siciliana N.O. 3666   | 90145 | PALERMO            | PA | SICILIA  |
| SCHIRO' SRL                                           | CONTRADA TRAVERSA SNC               | 90048 | S.GIUSEPPE JATO    | PA | SICILIA  |
| SCHIRO' SRL                                           | Via F. Buttitta, 15 bis             | 90011 | BAGHERIA           | PA | SICILIA  |
| SCHIRO' SRL                                           | Contrada Colubrino Via Archimede 17 | 90044 | CARINI             | PA | SICILIA  |
| TECNIGOMMA DI MERENDINO E C.S.N.C.                    | Via Geraci, 89                      | 90013 | CASTELBUONO        | PA | SICILIA  |
| VULCANIZZATORE DI NASCA GIUSEPPE                      | VIA UGO LA MALFA 23                 | 90014 | CASTELDACCIA       | PA | SICILIA  |
| CATALANO GOMME SRL                                    | Via degli Eucalipti, 28             | 97013 | COMISO             | RG | SICILIA  |
| NG SERVICE SRL                                        | Zona Industriale I fase, viale 7    | 97100 | RAGUSA             | RG | SICILIA  |
| BS GOMME SRL                                          | C.DA COZZO FILONERO                 | 96011 | AUGUSTA            | SR | SICILIA  |



|                                                |                                           |       |                       |    |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------|----|---------------------|
| ROMANO GOMME S.R.L.                            | VIA G. FALCONE N.2 ZONA ARTIGIANALE       | 96014 | FLORIDIA              | SR | SICILIA             |
| ULMA IGNAZIO                                   | Via Noto 9                                | 96100 | SIRACUSA              | SR | SICILIA             |
| LE GOMME-LIUZZA S.A.S.                         | VIA ROVIGO 7                              | 91026 | MAZARA DEL VALLO      | TP | SICILIA             |
| ARETINA GOMME S.N.C.                           | VIA TARLATI 29                            | 52100 | AREZZO                | AR | TOSCANA             |
| F.Ili MILIGHETTI S.n.c.                        | Via Tevere 65/67                          | 52043 | CASTIGLION FIORENTINO | AR | TOSCANA             |
| FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO          | VIA F.BARACCA 160/B                       | 50127 | FIRENZE               | FI | TOSCANA             |
| MA.BO GOMME S.R.L.                             | Viale Pratese, 12                         | 50019 | SESTO FIORENTINO      | FI | TOSCANA             |
| MORENO GOMME DI MECOCCHI MORENO                | VIA AUGUSTO BARAZZUOLI 19                 | 50136 | FIRENZE               | FI | TOSCANA             |
| SETTI MARCO S.R.L.                             | VIA DEL CANTONE 89                        | 50019 | SESTO FIORENTINO      | FI | TOSCANA             |
| SETTI MARCO S.R.L.                             | VIA PONTE ALL'ASSE 9                      | 50019 | SESTO FIORENTINO      | FI | TOSCANA             |
| TYRESERVICE snc di Desideri Luigi e Alessandro | Via L. da Vinci, 195/197                  | 50053 | SOVIGLIANA - VINCI    | FI | TOSCANA             |
| WALTER CAR SERVICE SRL                         | Lungarno F. Ferrucci 11-13-15 rosso       | 50126 | FIRENZE               | FI | TOSCANA             |
| WALTER CAR SERVICE SRL                         | Via Brodolini, 22/24 - loc.ta' Lagaccioni | 50063 | FIGLINE VALDARNO      | FI | TOSCANA             |
| SCARPINI GROUP SRL                             | Via dell'Artigianato, 348/368             | 58022 | FOLLONICA             | GR | TOSCANA             |
| LO COCO PNEUMATICI S.R.L.                      | Piazza Damiano Chiesa, 53                 | 57124 | LIVORNO               | LI | TOSCANA             |
| ASSO GOMMA srl                                 | Via di Sottomonte, 13                     | 55060 | GUAMO - CAPANNORI     | LU | TOSCANA             |
| BERTONCINI & MARCHI snc                        | Via Alcide De Gasperi, 9/c                | 55022 | FORNOLI               | LU | TOSCANA             |
| ANDREA GOMME DI ANDREA FANTERIA                | VIA USCIANA 37 - Località Ponticelli      | 56020 | SANTA MARIA A MONTE   | PI | TOSCANA             |
| ANDREA GOMME DI ANDREA FANTERIA                | VIA S. PERTINI 108                        | 56012 | CALCINAIA             | PI | TOSCANA             |
| SERVICAR PISA snc                              | VIA COCCHI TRAV. A                        | 56121 | OSPETALETTA           | PI | TOSCANA             |
| SERVICAR PISA srl                              | Via C. Battisti, 27 / 29                  | 56125 | PISA                  | PI | TOSCANA             |
| GIORGINI AUTOFFICINA GOMMISTA                  | VIALE EUROPA 95/E                         | 51034 | Serravalle Pistoiese  | PT | TOSCANA             |
| GA.LA GOMME sas di Galli Marco & C.            | Via S. Anna, 2/ B                         | 53036 | POGGIBONSI            | SI | TOSCANA             |
| J.OBERRAUCH KG SAS                             | VIA PRINCIPALE 102                        | 39010 | TERLANO               | BZ | TRENTINO ALTO ADIGE |
| PNEUS TIROLO S.R.L.                            | SINIGO Z.IND. VIA KRAVOGL N.7             | 39012 | SINIGO                | BZ | TRENTINO ALTO ADIGE |
| CIMA PNEUMATICI DI IVAN BALDESSARI             | Via Enzo Maccani 108-19/20                | 38121 | TRENTO                | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
| LEGO CAR SERVICES DI LECHTHALER SERGIO         | VIA DEL TEROLDEGO, 4                      | 38016 | MEZZOCORONA           | TN | TRENTINO ALTO ADIGE |
| BINI SRL                                       | VIA KOLLONTAI SNC                         | 06012 | CITTA' DI CASTELLO    | PG | UMBRIA              |
| CARDINALI FABIO                                | Zona Industriale XXV Aprile               | 06039 | PIETRAROSSA- TREVISO  | PG | UMBRIA              |
| PNEUS 2000 SRL                                 | VIA S.PADRE PIO 13                        | 06083 | BASTIA UMBRA          | PG | UMBRIA              |
| PNEUS 2000 SRL                                 | VIA PERUGIA 130                           | 06084 | PASSAGGIO DI BETTONA  | PG | UMBRIA              |
| RINALDINI MARCO PNEUMATICI                     | Zona Ind.le Sud                           | 06023 | GUALDO TADINO         | PG | UMBRIA              |
| ARMENI GOMME S.N.C. DI ARMENI LAURA & C.       | Via Ponte D'Oro, 15/A                     | 05100 | TERNI                 | TR | UMBRIA              |
| E.G PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOARDO            | Via Tiberina 41/43                        | 05021 | ACQUASPARTA           | TR | UMBRIA              |
| LUCAGOMME snc di Piacenti MR & C               | Via Benucci, 18 loc.ta' Maratta           | 05100 | TERNI                 | TR | UMBRIA              |
| ORVIETANA GOMME srl                            | Via dei Fornaciari, 6                     | 05018 | FONTANELLE DI BARDANO | TR | UMBRIA              |



|                                                      |                          |       |                             |    |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|----|---------------|
| TESEI AUTOMOBILI SRL                                 | VIA MONTE LUCO 13        | 05018 | ORVIETO                     | TR | UMBRIA        |
| MARSIGLIA PIERO                                      | LOCALITA' LILLAZ N.11    | 11020 | QUART                       | AO | VALLE D'AOSTA |
| BATTAGLIA GOMME S.A.S DI TROMBATORE MASSIMO & C.     | Strada Battaglia 125/A   | 35020 | ALBIGNASEGO                 | PD | VENETO        |
| GASPARETTO SRL                                       | Via Roma, 66/a           | 35046 | SALETTO                     | PD | VENETO        |
| TOMMASIN snc di Paolo Tommasin                       | Via Gattamelata, 15      | 35126 | PADOVA                      | PD | VENETO        |
| GUGLIELMO SILVANO srl                                | Viale del Lavoro, 20/22  | 45100 | ROVIGO                      | RO | VENETO        |
| AMURO GOMME SRL                                      | VIA MAZZINI 67           | 31025 | S. LUCIA DI PIAVE           | TV | VENETO        |
| CAR SERVICE 67 SRL                                   | VIA FELTRINA NUOVA 37    | 31044 | MONTEBELLUNA                | TV | VENETO        |
| CENTRO GOMME TREVISO SRL                             | Via della Repubblica 265 | 31100 | TREVISO                     | TV | VENETO        |
| COLLETTI & SERIO SNC DI SERIO G. E R.                | VIA MADONNA 34           | 31015 | CONEGLIANO                  | TV | VENETO        |
| L2 SNC di Barro Sergio & C.                          | Via Milano, 4            | 31045 | MOTTA DI LIVENZA            | TV | VENETO        |
| MORETTO PNEUMATICI di Moretto I., V., P. & C. s.a.s. | Via Bosco del Fagarè, 1  | 31041 | CORNUDA                     | TV | VENETO        |
| MORETTO PNEUMATICI di Moretto I., V., P. & C. s.a.s. | Via Feltrina sud, 188    | 31044 | MONTEBELLUNA                | TV | VENETO        |
| TECNOGOMME SRL                                       | Via Serravalle, 44       | 31046 | ODERZO                      | TV | VENETO        |
| AUTOCARROZZERIA MODERNA SRL                          | Via Giustizia, 12        | 30172 | MESTRE                      | VE | VENETO        |
| EMPORIO GOMME MOMESSO S.A.S.                         | VIA VITTORIO VENETO 81   | 30027 | S.DONA' DI PIAVE            | VE | VENETO        |
| MESTRINA GOMME snc di De Rossi E. e Spagnulo L.      | Via Castellana, 32       | 30174 | MESTRE                      | VE | VENETO        |
| PORTOGRUARO GOMME Srl                                | Viale Udine, 65          | 30026 | PORTOVECCHIO DI PORTOGRUARO | VE | VENETO        |
| PORTOGRUARO GOMME Srl                                | Via F. Filzi, 12         | 30026 | PORTOGRUARO                 | VE | VENETO        |
| COMPARIN GOMME E SERVIZI SRL                         | Via Volpato, 41          | 36035 | MARANO VICENTINO            | VI | VENETO        |
| COMPARIN GOMME E SERVIZI SRL                         | Via Stazione, 37         | 36070 | TRISSINO                    | VI | VENETO        |
| DANIELI GOMME SRL                                    | Via Ponzimiglio 2/B      | 36047 | MONTEGALDA                  | VI | VENETO        |
| GASPARETTO SRL                                       | Via Vicentina, 5         | 36026 | CICOGLA DI POJANA MAGGIORE  | VI | VENETO        |
| PENDIN GOMME SNC DI PENDIN SAMUEL & ERIK             | VIA PASUBIO 87           | 36034 | MALO VICENTINO              | VI | VENETO        |
| PENDIN GOMME SNC DI PENDIN SAMUEL & ERIK             | VIALE DEL LAVORO 30/32   | 36100 | VICENZA                     | VI | VENETO        |
| PENDIN GOMME SNC DI PENDIN SAMUEL & ERIK             | VIA PONTARON 117/119     | 36030 | CALDOGNO                    | VI | VENETO        |
| PENDIN GOMME SNC DI PENDIN SAMUEL & ERIK             | VIALE TRENTO 34          | 36100 | VICENZA                     | VI | VENETO        |
| PIERETTI f.lli di Pieretti Diego & C. snc            | Via G.B.Quadri, 69       | 36100 | VICENZA                     | VI | VENETO        |
| SIMONE GOMME SRL                                     | STRADA MARCHESANE 444    | 36061 | BASSANO DEL GRAPPA          | VI | VENETO        |
| ZEN GOMME srl                                        | Via della Vittoria, 2    | 36065 | MUSSOLENTE                  | VI | VENETO        |
| CIMA VENDING SRL                                     | VIA ANGELO MESSEDAGLIA 3 | 37135 | VERONA                      | VR | VENETO        |
| DORINI RINALDO & C. snc                              | Via Marconi, 20          | 37057 | SAN GIOVANNI LUPATOTO       | VR | VENETO        |

**CONVENZIONE CONFIMI ROMAGNA – CORPORATE STUDIO:  
SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA.  
**CHECK-UP GRATUITO !!!****

Riteniamo utile rammentare l'accordo di collaborazione che **Confimi Romagna** ha sottoscritto con **CORPORATE STUDIO**, società che vanta una decennale esperienza nel campo della **consulenza in materia di finanza agevolata**.

Il servizio, che si prefigge di mettere in condizione le imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione**, si svolge con le seguenti modalità:

- analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento;
- individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti;
- formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo;
- monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo;
- assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale.

**Contattateci per fissare un incontro.  
Corporate Studio realizzerà un check-up gratuito della  
vostra azienda segnalando tutte le opportunità e gli  
ambiti di intervento possibili.**

**Dott.ssa Benedetta Ceccarelli**



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimiromagna.it

**Dott. Mauro Basurto**



0544/280212



335/372511



basurto@confimiromagna.it



**CORPORATE  
STUDIO**

## BREVETTI+ 2021

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTE GESTORE</b>              | <b>INVITALIA</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BENEFICIARI</b>               | <b>PMI</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>    | Acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.                                                                             |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>         | Acquisto di servizi specialistici relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione;</li> <li>- organizzazione e sviluppo;</li> <li>- trasferimento tecnologico.</li> </ul> |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare l'80% dei costi ammissibili.                                                                                                                        |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | De minimis.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Telematica tramite portale Invitalia.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Dalle 12:00 del 28 settembre 2021.                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFO</b> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b><br> 0544/280216<br> 338/6644525<br> <a href="mailto:ceccarelli@confimiromagna.it">ceccarelli@confimiromagna.it</a> | <b>Dott. Mauro Basurto</b><br> 0544/280212<br> 335/372511<br> <a href="mailto:basurto@confimiromagna.it">basurto@confimiromagna.it</a> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| DISEGNI+ 2021                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTE GESTORE</b>              | Unioncamere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BENEFICIARI</b>               | MPMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>    | Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno / modello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>         | <p>Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi;</li> <li>b) Realizzazione di prototipi;</li> <li>c) Realizzazione di stampi;</li> <li>d) Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto / disegno;</li> <li>e) Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;</li> <li>f) Consulenza specializzata nell'approccio al mercato e per la valutazione tecnico- economica del disegno / modello;</li> <li>g) Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).</li> </ul> |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | <p>L'agevolazione è concessa fino all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di € 60.000 così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 5.000,00 per le spese di cui alla lettera a;</li> <li>- € 13.000,00 per le spese di cui alla lettera b;</li> <li>- € 35.000,00 per le spese di cui alla lettera c;</li> <li>- € 8.000,00 per le spese di cui alla lettera d;</li> <li>- € 5.000,00 per le spese di cui alla lettera e;</li> <li>- € 8.000,00 per le spese di cui alla lettera f;</li> <li>- € 2.500,00 per le spese di cui alla lettera g.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | De minimis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Telematica su portale Unioncamere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFO</b> | <p><b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b></p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> <a href="mailto:ceccarelli@confimiromagna.it">ceccarelli@confimiromagna.it</a></p> | <p><b>Dott. Mauro Basurto</b></p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> <a href="mailto:basurto@confimiromagna.it">basurto@confimiromagna.it</a></p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## MARCHI+ 2021

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTE GESTORE</b>              | <b>UNIONCAMERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BENEFICIARI</b>               | <b>MPMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>    | <p><b>Misura A</b> - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;</p> <p><b>Misura B</b> - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.</p> |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>         | <p>Progettazione della rappresentazione del marchio (effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA);</p> <p>Assistenza per il deposito;</p> <p>Ricerche di anteriorità;</p> <p>Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;</p> <p>Tasse di deposito presso EUIPO, UIMB e presso OMPI per la registrazione internazionale.</p> |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | <p>Per la Misura A le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell'80% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici.</p> <p>Per la Misura B le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% (90% per USA e CINA).</p>                                                                                                              |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | De minimis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Telematica su portale Unioncamere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFO</b> | <p><b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b></p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> <a href="mailto:ceccarelli@confimiromagna.it">ceccarelli@confimiromagna.it</a></p> | <p><b>Dott. Mauro Basurto</b></p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> <a href="mailto:basurto@confimiromagna.it">basurto@confimiromagna.it</a></p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO: INDICAZIONI INPS**

Il d.l. 25/5/2021 n. 73 (cd decreto Sostegni-bis) e il d.l. 30/6/2021 n. 99 - in vigore, rispettivamente, dal 26 maggio e dal 30 giugno 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e n. 26 del 2021) - sono intervenuti, tra l'altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e, in particolare, hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) <sup>(\*)</sup>, che riducono o sospendono l'attività dall'1 luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che, in relazione all'impianto normativo delineato dal d.l. 22/3/2021 n. 41 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge 21/5/2021 n. 69 (cd decreto Sostegni - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), per la generalità dei citati datori di lavoro, la possibilità di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale "COVID-19" si è conclusa al 30 giugno 2021.

Successivamente, in sede di conversione del d.l. n. 73/2021, la legge 23/7/2021 n. 106, in vigore dal 25 luglio 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2021), all'art. 1, comma 3, ha abrogato il d.l. n. 99/2021, facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla sua base, e ne ha integralmente recepito le relative disposizioni.

Infine, la "Gazzetta Ufficiale" n. 172 del 2021 ha pubblicato il d.l. 20/7/2021 n. 103, recante *"Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"*, in vigore dal 21 luglio scorso, che, tra le altre disposizioni, contiene misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Di conseguenza, con la circolare 9/8/2021 n. 125, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'INPS ha:

- a) illustrato come segue le modifiche apportate dai citati provvedimenti legislativi alle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale e riepilogato le corrispondenti istruzioni operative;
- b) fornito indicazioni in merito alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

**1. Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40 del d.l. 25/5/2021 n. 73**

Il d.l. n. 73/2021 (di seguito anche Sostegni-bis - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021, pagine 28-30), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2021) e recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, al comma 1 dell'art. 40 prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere - in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015 (CIGO/CIGS) - a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una

durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.

### **1.1 Datori di lavoro destinatari**

Nell'introdurre la nuova misura, il medesimo comma 1 dell'art. 40 fa riferimento ai *“datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”*.

La previsione, quindi, si rivolge ai **datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale** secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015.<sup>(\*)</sup>

In ordine all'operatività della disposizione, si precisa che, in considerazione dell'ampia portata della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 73/2021, rientrano nella previsione legislativa di cui al comma 1 dell'art. 40 tutti i datori di lavoro in argomento, **a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale**. Di conseguenza, **il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale in parola è rivolto anche ai datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.**

### **1.2 Condizioni di accesso alla misura**

Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021 i datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.1 devono:

- **avere subito, nel primo semestre dell'anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;**
- **avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 (stipulati quindi con le “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” o dalle RSA ovvero dalla RSU, N.d.R.), di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Rispetto alla condizione relativa al calo di fatturato, la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro che, nei periodi oggetto di raffronto, abbiano subito una riduzione del fatturato in misura almeno pari al 50 per cento.

Si precisa, inoltre, che il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal d.lgs. n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.

Riguardo agli accordi da sottoscrivere, si precisa che le intese devono essere stipulate con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza sindacale aziendale (RSA).

Gli accordi, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni:

- la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
- per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo oggetto dell'accordo;
- nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario - nei limiti del normale orario di lavoro - con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

### **1.3 Durata e caratteristiche del trattamento**

Il trattamento previsto dal comma 1 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021 può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Si fa presente, inoltre, che - per espressa previsione legislativa - il trattamento in parola non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*\*)</sup>.

In ordine alla determinazione del trattamento, si precisa, altresì, che il relativo ammontare è pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate (cd retribuzione persa), senza l'applicazione dei massimali mensili previsti dall'art. 3, comma 5, del citato d.lgs. n. 148/2015 (riportati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021, N.d.R.) e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Inoltre, il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al comma 1 del menzionato art. 40. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Per il trattamento in esame, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*\*\*)</sup>; riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'INPS consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

Si ricorda che il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*\*\*\*)</sup>), assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell'assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l'utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l'azienda.



Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

#### **1.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio**

Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 40, comma 1, del decreto Sostegni-bis, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini del rispetto del citato tetto, il secondo comma del richiamato art. 40 affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che *“qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”*.

Come anticipato nel precedente paragrafo, si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, limitandosi l'INPS ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale.

## **2. Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale**

Il successivo comma 3 dell'art. 40 del decreto Sostegni-bis prevede che **i datori di lavoro privati di cui al richiamato art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che - a decorrere dall'1 luglio 2021 - sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale** di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo **fino al 31 dicembre 2021** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021, pagine 25-27, N.d.R.).

#### **2.1 Datori di lavoro destinatari**

La previsione di cui al citato art. 40, comma 3, del d.l. n. 73/2021 fa riferimento ai *“datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”*.

Al riguardo si osserva che, in relazione ai contenuti della **norma in esame (esonero fino al 31 dicembre 2021 dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di CIGO e CIGS)**, la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della

**cassa integrazione guadagni straordinaria**, secondo quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 148/2015. Non sono, invece, contemplati i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria, come – per esempio - le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.

## **2.2 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio**

L'esonero, fino al 31 dicembre 2021, dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015, per gli interventi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria decorrenti dall'1 luglio 2021, è riconosciuto nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini del rispetto del citato tetto, il comma 3, del richiamato art. 40 affida all'INPS le attività di monitoraggio e dispone, altresì, che *“qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”*.

Con riferimento alle domande di integrazione salariale straordinaria, per le ragioni già illustrate al paragrafo 1.4, l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

In relazione alla portata della richiamata previsione, si precisa, inoltre, che, una volta raggiunto il limite fissato dalla norma in esame, non saranno più autorizzate domande di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale con l'esenzione dal contributo addizionale.

## **2.3 Indicazioni in merito al periodo di trattamenti oggetto della previsione ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 73/2021**

In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l'esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza dell'1 luglio 2021, prevista dall'art. 40, comma 3, del menzionato d.l. n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

In relazione a quanto precede, al fine di garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell'attività aziendale, **per assicurare una più agevole gestione delle richieste che, in via generale, prevedono interventi per periodi che decorrono dall'inizio della settimana**, - fermo restando il sopracitato limite massimo di esonero fissato in 163,7 milioni di euro per l'anno 2021, - **si fa presente che, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria cui al citato art. 40, comma 3, potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca l'1 luglio 2021, ovvero dal (lunedì, N.d.R.) 28 giugno 2021.**

Di conseguenza, **potranno accedere all'intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno**

**2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale "COVID-19 DL 41/21").**

**Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui al menzionato art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal (giovedì, N.d.R.) 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.**

#### **2.4 Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento**

In ordine alla portata della norma, si precisa che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria, rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, sono in ogni caso esclusi da tale obbligo.

Si evidenzia, inoltre, che, in relazione alla formulazione del comma 3 dell'art. 40 del decreto Sostegni-bis, le sole deroghe alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015 che regola l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (CIGO - CIGS) sono rappresentate dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 e, con riferimento alla CIGS, in considerazione della proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 20, comma 4, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che consente di derogare ai termini procedurali di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi (cfr. gli articoli 4 e 22, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015) e singoli dei trattamenti (cfr. gli articoli 12 e 22 del d.lgs. n. 148/2015); per la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso al trattamento (cfr. l'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015), nonché l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (cfr. l'art. 2 del D.M. n. 95442/2016 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2016 e, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2021, N.d.R.), che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.

Inoltre, si ribadisce l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015<sup>(\*\*\*\*)</sup>.

In ordine alla previsione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 *(le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane; l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile, N.d.R.)*, si ricorda che tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 4 e 12 del d.lgs. n. 148/2015 e che gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.

Si evidenzia, infine, la stretta relazione che intercorre tra le disposizioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021. Di conseguenza, ai datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 2.1 che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, (come evidenziato, da ultimo, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13 e n. 26 del 2021, N.d.R.):

- **resta precluso l'avvio delle procedure (di licenziamento collettivo, N.d.R.)** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 **e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020**, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma al comma 5 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021 (riportato in calce a questo paragrafo, N.d.R.);
- restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto (per **licenziamento individuale, N.d.R.) per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa norma (ossia quelle che, chi occupa più di 15 dipendenti, deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, N.d.R.), fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto art. 40.

Art. 40, comma 5, del d.l. n. 73/2021

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

## **2.5 Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria**

Come anticipato, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021 non modifica la disciplina ordinaria in materia di integrazioni salariali come definita dal d.lgs. n. 148/2015, ma si limita a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale. Di conseguenza, ai fini della trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 15 del citato decreto legislativo (ai sensi del quale “La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”, N.d.R.).

In sede di prima applicazione della norma e in relazione a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di

attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015. Gli importi eventualmente corrisposti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

### **3. Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40-bis del d.l. 25/5/2021 n. 73**

In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il d.l. n. 99/2021, vigente dal 30 giugno 2021, con cui, all'art. 4, comma 8, si prevede l'inserimento, dopo l'art. 40 del d.l. n. 73/2021, dell'art. 40-bis; tale nuovo articolo stabilisce un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2021, pagine 38-40, N.d.R.).

Come sopra anticipato, il d.l. n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n. 106/2021 - di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 73/2021- che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall'abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti che si illustrano di seguito.

#### **3.1 Datori di lavoro destinatari**

La previsione di cui al citato art. 40-bis del d.l. n. 73/2021 fa riferimento ai “*datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69*”.

Ai fini dell'identificazione dei soggetti ammessi al trattamento di CIGS di cui trattasi, si richiamano le indicazioni fornite al precedente paragrafo 1.1.

#### **3.2 Condizioni di accesso alla misura**

La disposizione di cui trattasi si rivolge ai datori di lavoro come sopra individuati che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

#### **3.3 Caratteristiche e durata del trattamento**

Il trattamento ai sensi dell'art. 40-bis del d.l. n. 73/2021 - concesso in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del d.lgs. n. 148/2015 - può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dall'1 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

In relazione al trattamento CIGS di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015; riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'INPS autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il

consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori e alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

Ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dal menzionato art. 40-bis del d.l. n. 73/2021, resta precluso l'avvio delle procedure (di licenziamento collettivo, N.d.R.) di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per (licenziamento individuale per, N.d.R.) giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa norma, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto art. 40-bis (sotto riportato, N.d.R.).

#### **Art. 40 bis, comma e, del decreto-legge n. 73/2021**

**3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.**

#### **3.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio**

L'ulteriore trattamento di CIGS in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini del rispetto del citato tetto, l'art. 40-bis del d.l. n. 73/2021 affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che “*qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande*”.

Come anticipato al precedente paragrafo 3.3, al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al ministero

del Lavoro e delle politiche Sociali, limitandosi l'INPS ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

**4. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica**

L'art. 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il comma 1-bis all'art. 44 del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, prevede che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 73/2021) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la partecipazione del ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

Ricordiamo che la reintroduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che cessano l'attività produttiva era già stata prevista, per il triennio 2018-2020, dal suddetto art. 44, comma 1, del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.

Si rammenta, altresì, che il trattamento CIGS in questione rappresenta una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.

In merito ai contenuti della disposizione in esame, si rinvia alle indicazioni già fornite con il messaggio INPS n. 4265/2018.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro beneficiari dell'integrazione salariale in argomento possono accedere alle misure e agli esoneri contributivi di cui all'art. 43-bis del d.l. n. 109/2018, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 103/2021.

Al riguardo, l'INPS fornirà indicazioni di prassi e operative, ferme restando le istruzioni di cui al proprio messaggio n. 3920/2020.

**5. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 2-bis, del d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 104/2020**

Omissis

**6. Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19****6.1 Premessa e quadro normativo**

L'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021 - recependo il disposto dell'art. 4 dell'abrogato d.l. n. 99/2021 - ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai **settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili** per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra l'1 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2021, pagine 41-43, N.d.R.).

Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta **precluso** - fino al 31 ottobre 2021 - l'avvio delle procedure (di licenziamento collettivo, N.d.R.) di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto (per licenziamento individuale, N.d.R.) per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa norma, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto art. 50-bis (sotto riportato, N.d.R.).

**Art. 50 bis, comma 5, del decreto-legge n. 73/2021**

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

**6.2 Datori di lavoro destinatari**

Come già anticipato, la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020 è riservata **esclusivamente** ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.



In particolare, i suddetti datori di lavoro - individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007) - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (con causale "Emergenza COVID-19", N.d.R.) ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, per periodi decorrenti dall'1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane.

Si precisa che l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in oggetto prescinde dal ricorso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dalle vigenti disposizioni.

Si evidenzia, inoltre, che, per i trattamenti di integrazione salariale in argomento e, in relazione agli stessi, non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti (art. 50-bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.l. n. 73/2021).

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

#### **6.2.1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020**

Ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, la norma richiama, altresì, l'art. 20 del d.l. n. 18/2020. Di conseguenza, anche le imprese - appartenenti ai settori sopra indicati - che al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 99/2021) avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dall'1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Anche per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario *iter* procedurale già descritto nella circolare INPS n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020, N.d.R.), che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti; si applicano, inoltre, le più volte citate disposizioni in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

Per i restanti profili si richiamano le disposizioni applicative dettate nei paragrafi successivi.

#### **6.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021**

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al precedente paragrafo 6.1, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021, i trattamenti di

integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore dell'abrogato d.l. n. 99/2021).

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'INPS in materia. Di conseguenza, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

#### **6.4 Indicazioni in merito al periodo di trattamento richiedibile e alla modalità di trasmissione delle domande**

In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti emergenziali, si osserva che la decorrenza dell'1 luglio 2021, già prevista dal menzionato art. 4, comma 2, del d.l. n. 99/2021 e confermata dall'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro dei settori indicati di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal d.l. n. 99/2021 (17 settimane) - si fa presente che, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell'attività aziendale e su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato art. 4, comma 2, potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca l'1 luglio 2021. Di conseguenza, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021 (casuale "COVID-19 DL 41/21"), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021, per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.

Nel diverso caso in cui **non** siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, la prestazione sarà riconosciuta a partire dall'1 luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti. A titolo di esempio, laddove **non** siano state interamente autorizzate le 13 settimane di trattamenti previste dal d.l. n. 41/2021 e il trattamento ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021, è richiesto a partire dall'1 luglio 2021, il periodo massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24 ottobre 2021.

Per assicurare, invece, la continuità nel sostegno in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione in successione della sospensione o riduzione dell'attività aziendale, la decorrenza del trattamento ai sensi del citato art. 50-bis, comma 2, potrà essere anticipata, presentando la relativa domanda di concessione dal 28 giugno 2021 con termine del periodo al 24 ottobre 2021.

Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all'INPS, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate.

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata **"COVID 19 - DL 99/21"**.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 6.2.1, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale **"COVID 19 - DL 99/21 –sospensione CIGS"**.

#### **6.5 Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG**

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, l'art. 50-bis, comma 3, del d.l. n. 73/2021, richiamando l'art. 8 del d.l. n. 41/2021, conferma la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande e delle relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Di conseguenza, le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da **"luglio 2021"**, comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in forza del richiamo all'art. 8 del d.l. n. 41/2021, si conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

#### **6.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio**

Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 50-bis del d.l. n. 73/2021, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, disciplinati dal comma 2 del medesimo art. 50-bis, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 185,4 milioni di euro.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal d.lgs. n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

#### **7. Decreto-legge 20/7/2021 n. 103. Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale**

Come già anticipato, il d.l. n. 103/2021, ha introdotto all'art. 3 un **ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che** - secondo quanto previsto dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 - **gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.**

Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto art. 3.

##### **7.1 Datori di lavoro destinatari**

L'art. 3 del d.l. n. 103/2021 prevede, per i datori di lavoro che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di richiedere, in via eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro di cui trattasi - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza dei periodi richiedibili oggetto del trattamento in argomento, si precisa che, nel silenzio della norma, tale termine iniziale deve intendersi in senso "mobile", atteso che dall'espressione utilizzata "trattamenti ulteriori", appare evidente la volontà del legislatore di concedere i trattamenti in continuità rispetto a quelli previsti dal d.l. n. 41/2021.

Si ricorda che per i trattamenti di integrazione salariale in argomento a carico dei datori di lavoro richiedenti non è dovuto alcun contributo addizionale e si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 1.3 in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

##### **7.2 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020**

Ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, il menzionato art. 3 del d.l. n. 103/2021 richiama, altresì, l'art. 20 del d.l. n. 18/2020.

Di conseguenza, anche le imprese, come sopra individuate, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinaria, per una durata massima di 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Anche alle integrazioni salariali in argomento si applicano le disposizioni richiamate all'ultimo capoverso del paragrafo precedente ed il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

### **7.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021**

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al d.l. n. 103/21, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 103/2021).

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia. Di conseguenza, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

### **7.4 Modalità e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG**

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale di cui all'art. 3 del d.l. n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata **"COVID 19 - DL 103/21"**.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso (cfr. il precedente paragrafo 7.2), le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale **"COVID 19 - DL 103/21 -sospensione CIGS"**.

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro destinatari delle tutele di cui all'art. 3 del d.l. n. 103/2021, si osserva che la norma non prevede disposizioni specifiche.

Di conseguenza, trova applicazione la disciplina a regime che regola i trattamenti di tipo emergenziale, come da ultimo definita dai commi 3 e 4 dell'articolo 8 del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

Ai sensi della richiamata normativa, il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Di conseguenza, le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria decorrenti da luglio 2021, **comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021**, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in applicazione della disciplina a regime sopra richiamata, si conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

#### **7.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio**

In forza di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3 del citato d.l. n. 103/2021, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, disciplinati dal comma 1 del medesimo art. 3, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

**8. Istruzioni procedurali**

«Con riferimento al trattamento CIGS ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento:

**133 – contratto di solidarietà emergenziale – art. 40 D.L. 73/2021.**

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti appositi codici di conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "133", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF.

Con riferimento all'ulteriore trattamento CIGS di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021, in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento:

**169 – CIGS 13 settimane in deroga – art. 40bis DL n. 73/2021.**

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa sono istituiti appositi codici di conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "169", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF.

Per la proroga dei trattamenti di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, prevista dall'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

**143 – proroga crisi con cessazione imprese trasporto aereo – DL 99/2021.**

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "143", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell'importo del contributo addizionale non dovuto dall'azienda ma gravante, appunto, sullo stanziamento dedicato a tale misura.

Per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica, in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

**144 – proroga crisi con cessazione 2021.**

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "144", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto delle prestazioni e relativa contribuzione figurativa e ANF.

**8.1. Introduzione di nuovi codici evento per i trattamenti CIGO di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e all'articolo 3 del decreto-legge 21 luglio 2021, n. 103**

Ai fini dell'individuazione delle nuove prestazioni di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi dall'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, sono stati istituiti - all'interno del codice intervento 100 - i nuovi codici evento che di seguito si elencano:

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| COVID 19 – DL 99/21 -Fondo CIGO                                | 75 |
| COVID 19 – DL 99/21 - deroga lim. DLgs 148/15                  | 76 |
| COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS - Fondo CIGO              | 77 |
| COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS - deroga lim. DLgs 148/15 | 78 |
| COVID 19 - DL 103/21 Fondo CIGO                                | 79 |
| COVID 19 - DL 103/21 - deroga lim. DLgs 148/15                 | 80 |
| COVID 19 - DL 103/21 sospensione CIGS - Fondo CIGO             | 81 |
| COVID 19 - DL 103/21 sospensione - deroga lim. DLgs 148/15     | 82 |

Si evidenzia che, ai fini dell'imputazione della spesa, rimangono a carico del finanziamento statale esclusivamente le autorizzazioni che eccedono i limiti previsti per le integrazioni salariali ordinarie di cui al D.lgs n. 148/2015.

Diversamente, la copertura degli oneri compresa la connessa contributiva figurativa rimane a carico della gestione di afferenza (GPT).

Pertanto, nel caso di pagamento a conguaglio, le aziende esporranno i codici di conguaglio già in uso: L038 "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015", come descritto nel paragrafo seguente.

**9. Modalità di esposizione del conguaglio**

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le



aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "CSR" ("Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

**a) Trattamento CIGS ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo66", avente il significato di "Conguaglio CIGS articolo 40 comma 1 DL 73/2021" e nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'indicazione dell'indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

**a.1) Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021)**

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno i codici conguaglio già in uso (cfr. la circolare n. 9/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, N.d.R.).

**b) Ulteriore trattamento CIGS in deroga ai sensi dell'art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo67", avente il significato di "Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021" e nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'indicazione dell'indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

**c) Ulteriore trattamento di CIGO in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo82", avente il significato di "Conguaglio CIGO **Art.50-bis del decreto legge n.73/2021**", e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso Lo38 (cfr. la circolare n. 9/2017).

**d) Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo83", avente il significato di "Conguaglio CIGO **Art.50-bis del decreto legge n.73/2021**", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso Lo38 (cfr. la circolare n. 9/2017).

**e) Trattamento di CIGO in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo84", avente il significato di "Conguaglio CIGO art 3 Decreto – legge 20 luglio 2021, n. 103", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso Lo38 (cfr. la circolare n. 9/2017).

**f) Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo85", avente il significato di "Conguaglio CIGO

Art. 3 decreto-legge n. 103/2021”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).»

#### 10. Istruzioni contabili

*Omissis*

#### (\*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015

##### Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
  - a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  - b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  - c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  - i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  - l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  - m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  - n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  - o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

#### (\*\*) Art. 4 del d.lgs. n. 148/2015

##### Durata massima complessiva

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché’ per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

#### (\*\*\*) Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015

##### Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

**(\*\*\*\*) Art. 7 del d.lgs. n. 148/2015**

**Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni**

1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

**“ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI”:  
CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL D.L. 8/6/2021 N. 79**

**Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo, con la legge 1/4/2021 n. 46, è stato delegato a adottare, entro il 20 aprile 2022, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.**

Nel frattempo, in via temporanea dall'1 luglio al 31 dicembre 2021, con il decreto-legge 8/6/2021 n. 79 è stato introdotto l'“Assegno temporaneo per i figli minori”, spettante ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. 69/1988 (ANF – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021) ed erogato dall'INPS laddove siano presenti figli minori di 18 anni, ivi inclusi quelli adottati e in affido preadottivo.

L'ANF - giova rammentarlo - è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori agricoli; lavoratori domestici e domestici somministrati; lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti; lavoratori in aspettativa sindacale; lavoratori marittimi sbarcati; lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpl o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

In linea generale, qualora sussistano tutti i requisiti indicati dalla norma, l'Assegno temporaneo introdotto dal d.l. n. 79/2021:

- è riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione;
- spetta ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo, nonché ai nuclei che non beneficino dell'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Il d.l. 79/2021 – del quale l'INPS ha fornito sia le indicazioni per la sua attuazione con il messaggio 22/6/2021 n. 2371 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021, pag. 42), che le prime istruzioni con la circolare 30/6/2021 n. 93 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2021) – è stato convertito nella legge 30/7/2021 n. 112 (Gazzetta Ufficiale 7/8/2021 n. 188) e, di conseguenza, qui sotto ne riportiamo il testo con le modifiche apportatevi, efficaci da domenica 8 agosto 2021, evidenziate in neretto.

Art. 1

Assegno temporaneo per i figli minori

1. ***In via temporanea***, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a

condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) con riferimento ai requisiti di ~~accesso~~, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico ~~sino al compimento del diciottesimo anno d'età di età inferiore ai diciotto anni compiuti~~;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (~~ISEE~~) ~~di cui al decreto (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto~~ del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo **regolamento di cui al** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

#### Art. 2

##### Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori

1. ~~L'assegno~~ **L'ammontare dell'assegno temporaneo** a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità **riconosciuta ai sensi della normativa vigente**.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

#### Art. 3

##### Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

1. La domanda **per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1** è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. ~~Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa.~~ **L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della**

**domanda.** Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

2. **Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis,** l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

**2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.**

**L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.**

3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 4

#### Compatibilità

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali ~~altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome~~ di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, ~~la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,~~ entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 ~~congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo,~~

fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, ~~del decreto-legge n. 4 del 2019 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.~~

4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ~~n. 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019,~~ l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

#### Art. 5

##### Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

1. **In via temporanea**, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
2. Agli oneri derivanti ~~dal comma 1~~ **dal comma 1**, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

#### Art. 6

##### Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale

2. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1 aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

#### Art. 7

##### Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del



comma 12 **del presente articolo**, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».

2. A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai ~~trattamenti CISOA~~ **trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)** di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.
3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 è effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della ~~quota delle ore fruito rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale~~ **quota delle ore di integrazione salariale fruito rispetto alle ore autorizzate** relative all'anno 2020.

#### Art. 8

##### Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### Art. 9

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

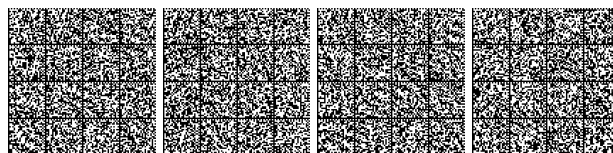
## (Articolo 2)

**Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili  
dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori**

| LIVELLI DI ISEE |           |      |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |      |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
|                 |           | fino |           |                                           |                                           |
|                 |           | a    | 7.000,00  | 167,5                                     | 217,8                                     |
| da              | 7.000,01  | a    | 7.100,00  | 166,4                                     | 216,4                                     |
| da              | 7.100,01  | a    | 7.200,00  | 165,4                                     | 215,0                                     |
| da              | 7.200,01  | a    | 7.300,00  | 164,3                                     | 213,7                                     |
| da              | 7.300,01  | a    | 7.400,00  | 163,3                                     | 212,3                                     |
| da              | 7.400,01  | a    | 7.500,00  | 162,3                                     | 210,9                                     |
| da              | 7.500,01  | a    | 7.600,00  | 161,3                                     | 209,6                                     |
| da              | 7.600,01  | a    | 7.700,00  | 160,2                                     | 208,2                                     |
| da              | 7.700,01  | a    | 7.800,00  | 159,2                                     | 206,9                                     |
| da              | 7.800,01  | a    | 7.900,00  | 158,1                                     | 205,5                                     |
| da              | 7.900,01  | a    | 8.000,00  | 157,0                                     | 204,1                                     |
| da              | 8.000,01  | a    | 8.100,00  | 156,0                                     | 202,8                                     |
| da              | 8.100,01  | a    | 8.200,00  | 154,9                                     | 201,4                                     |
| da              | 8.200,01  | a    | 8.300,00  | 153,9                                     | 200,1                                     |
| da              | 8.300,01  | a    | 8.400,00  | 152,8                                     | 198,7                                     |
| da              | 8.400,01  | a    | 8.500,00  | 151,8                                     | 197,3                                     |
| da              | 8.500,01  | a    | 8.600,00  | 150,8                                     | 196,0                                     |
| da              | 8.600,01  | a    | 8.700,00  | 149,7                                     | 194,6                                     |
| da              | 8.700,01  | a    | 8.800,00  | 148,7                                     | 193,3                                     |
| da              | 8.800,01  | a    | 8.900,00  | 147,6                                     | 191,9                                     |
| da              | 8.900,01  | a    | 9.000,00  | 146,6                                     | 190,5                                     |
| da              | 9.000,01  | a    | 9.100,00  | 145,5                                     | 189,2                                     |
| da              | 9.100,01  | a    | 9.200,00  | 144,5                                     | 187,8                                     |
| da              | 9.200,01  | a    | 9.300,00  | 143,4                                     | 186,4                                     |
| da              | 9.300,01  | a    | 9.400,00  | 142,4                                     | 185,1                                     |
| da              | 9.400,01  | a    | 9.500,00  | 141,3                                     | 183,7                                     |
| da              | 9.500,01  | a    | 9.600,00  | 140,3                                     | 182,4                                     |
| da              | 9.600,01  | a    | 9.700,00  | 139,3                                     | 181,0                                     |
| da              | 9.700,01  | a    | 9.800,00  | 138,2                                     | 179,6                                     |
| da              | 9.800,01  | a    | 9.900,00  | 137,2                                     | 178,3                                     |
| da              | 9.900,01  | a    | 10.000,00 | 136,1                                     | 176,9                                     |
| da              | 10.000,01 | a    | 10.100,00 | 135,1                                     | 175,6                                     |
| da              | 10.100,01 | a    | 10.200,00 | 134,0                                     | 174,2                                     |



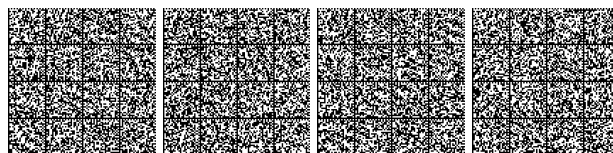
| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 10.200,01 | a | 10.300,00 | 132,9                                     | 172,8                                     |
| da              | 10.300,01 | a | 10.400,00 | 131,9                                     | 171,5                                     |
| da              | 10.400,01 | a | 10.500,00 | 130,8                                     | 170,1                                     |
| da              | 10.500,01 | a | 10.600,00 | 129,8                                     | 168,8                                     |
| da              | 10.600,01 | a | 10.700,00 | 128,8                                     | 167,4                                     |
| da              | 10.700,01 | a | 10.800,00 | 127,8                                     | 166,0                                     |
| da              | 10.800,01 | a | 10.900,00 | 126,7                                     | 164,7                                     |
| da              | 10.900,01 | a | 11.000,00 | 125,7                                     | 163,3                                     |
| da              | 11.000,01 | a | 11.100,00 | 124,6                                     | 161,9                                     |
| da              | 11.100,01 | a | 11.200,00 | 123,5                                     | 160,6                                     |
| da              | 11.200,01 | a | 11.300,00 | 122,5                                     | 159,2                                     |
| da              | 11.300,01 | a | 11.400,00 | 121,4                                     | 157,9                                     |
| da              | 11.400,01 | a | 11.500,00 | 120,4                                     | 156,5                                     |
| da              | 11.500,01 | a | 11.600,00 | 119,3                                     | 155,1                                     |
| da              | 11.600,01 | a | 11.700,00 | 118,3                                     | 153,8                                     |
| da              | 11.700,01 | a | 11.800,00 | 117,3                                     | 152,4                                     |
| da              | 11.800,01 | a | 11.900,00 | 116,2                                     | 151,1                                     |
| da              | 11.900,01 | a | 12.000,00 | 115,2                                     | 149,7                                     |
| da              | 12.000,01 | a | 12.100,00 | 114,1                                     | 148,3                                     |
| da              | 12.100,01 | a | 12.200,00 | 113,1                                     | 147,0                                     |
| da              | 12.200,01 | a | 12.300,00 | 112,0                                     | 145,6                                     |
| da              | 12.300,01 | a | 12.400,00 | 111,0                                     | 144,3                                     |
| da              | 12.400,01 | a | 12.500,00 | 109,9                                     | 142,9                                     |
| da              | 12.500,01 | a | 12.600,00 | 108,9                                     | 141,5                                     |
| da              | 12.600,01 | a | 12.700,00 | 107,8                                     | 140,2                                     |
| da              | 12.700,01 | a | 12.800,00 | 106,8                                     | 138,8                                     |
| da              | 12.800,01 | a | 12.900,00 | 105,8                                     | 137,4                                     |
| da              | 12.900,01 | a | 13.000,00 | 104,7                                     | 136,1                                     |
| da              | 13.000,01 | a | 13.100,00 | 103,7                                     | 134,7                                     |
| da              | 13.100,01 | a | 13.200,00 | 102,6                                     | 133,4                                     |
| da              | 13.200,01 | a | 13.300,00 | 101,6                                     | 132,0                                     |
| da              | 13.300,01 | a | 13.400,00 | 100,5                                     | 130,6                                     |
| da              | 13.400,01 | a | 13.500,00 | 99,4                                      | 129,3                                     |
| da              | 13.500,01 | a | 13.600,00 | 98,4                                      | 127,9                                     |
| da              | 13.600,01 | a | 13.700,00 | 97,3                                      | 126,6                                     |
| da              | 13.700,01 | a | 13.800,00 | 96,3                                      | 125,2                                     |
| da              | 13.800,01 | a | 13.900,00 | 95,3                                      | 123,8                                     |
| da              | 13.900,01 | a | 14.000,00 | 94,3                                      | 122,5                                     |
| da              | 14.000,01 | a | 14.100,00 | 93,2                                      | 121,1                                     |
| da              | 14.100,01 | a | 14.200,00 | 92,2                                      | 119,8                                     |
| da              | 14.200,01 | a | 14.300,00 | 91,1                                      | 118,4                                     |
| da              | 14.300,01 | a | 14.400,00 | 90,0                                      | 117,0                                     |
| da              | 14.400,01 | a | 14.500,00 | 89,0                                      | 115,7                                     |



| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 14.500,01 | a | 14.600,00 | 87,9                                      | 114,3                                     |
| da              | 14.600,01 | a | 14.700,00 | 86,9                                      | 112,9                                     |
| da              | 14.700,01 | a | 14.800,00 | 85,8                                      | 111,6                                     |
| da              | 14.800,01 | a | 14.900,00 | 84,8                                      | 110,2                                     |
| da              | 14.900,01 | a | 15.000,00 | 83,8                                      | 108,9                                     |
| da              | 15.000,01 | a | 15.100,00 | 83,5                                      | 108,6                                     |
| da              | 15.100,01 | a | 15.200,00 | 83,3                                      | 108,3                                     |
| da              | 15.200,01 | a | 15.300,00 | 83,1                                      | 108,1                                     |
| da              | 15.300,01 | a | 15.400,00 | 82,9                                      | 107,8                                     |
| da              | 15.400,01 | a | 15.500,00 | 82,7                                      | 107,5                                     |
| da              | 15.500,01 | a | 15.600,00 | 82,5                                      | 107,2                                     |
| da              | 15.600,01 | a | 15.700,00 | 82,3                                      | 106,9                                     |
| da              | 15.700,01 | a | 15.800,00 | 82,0                                      | 106,7                                     |
| da              | 15.800,01 | a | 15.900,00 | 81,8                                      | 106,4                                     |
| da              | 15.900,01 | a | 16.000,00 | 81,6                                      | 106,1                                     |
| da              | 16.000,01 | a | 16.100,00 | 81,4                                      | 105,8                                     |
| da              | 16.100,01 | a | 16.200,00 | 81,2                                      | 105,6                                     |
| da              | 16.200,01 | a | 16.300,00 | 80,9                                      | 105,3                                     |
| da              | 16.300,01 | a | 16.400,00 | 80,8                                      | 105,0                                     |
| da              | 16.400,01 | a | 16.500,00 | 80,5                                      | 104,8                                     |
| da              | 16.500,01 | a | 16.600,00 | 80,3                                      | 104,5                                     |
| da              | 16.600,01 | a | 16.700,00 | 80,1                                      | 104,2                                     |
| da              | 16.700,01 | a | 16.800,00 | 79,9                                      | 103,9                                     |
| da              | 16.800,01 | a | 16.900,00 | 79,7                                      | 103,6                                     |
| da              | 16.900,01 | a | 17.000,00 | 79,4                                      | 103,4                                     |
| da              | 17.000,01 | a | 17.100,00 | 79,3                                      | 103,1                                     |
| da              | 17.100,01 | a | 17.200,00 | 79,0                                      | 102,8                                     |
| da              | 17.200,01 | a | 17.300,00 | 78,8                                      | 102,5                                     |
| da              | 17.300,01 | a | 17.400,00 | 78,6                                      | 102,3                                     |
| da              | 17.400,01 | a | 17.500,00 | 78,4                                      | 102,0                                     |
| da              | 17.500,01 | a | 17.600,00 | 78,2                                      | 101,7                                     |
| da              | 17.600,01 | a | 17.700,00 | 77,9                                      | 101,4                                     |
| da              | 17.700,01 | a | 17.800,00 | 77,8                                      | 101,2                                     |
| da              | 17.800,01 | a | 17.900,00 | 77,5                                      | 100,9                                     |
| da              | 17.900,01 | a | 18.000,00 | 77,3                                      | 100,6                                     |
| da              | 18.000,01 | a | 18.100,00 | 77,1                                      | 100,3                                     |
| da              | 18.100,01 | a | 18.200,00 | 76,8                                      | 100,1                                     |
| da              | 18.200,01 | a | 18.300,00 | 76,7                                      | 99,8                                      |
| da              | 18.300,01 | a | 18.400,00 | 76,4                                      | 99,5                                      |
| da              | 18.400,01 | a | 18.500,00 | 76,3                                      | 99,2                                      |
| da              | 18.500,01 | a | 18.600,00 | 76,0                                      | 98,9                                      |
| da              | 18.600,01 | a | 18.700,00 | 75,8                                      | 98,7                                      |
| da              | 18.700,01 | a | 18.800,00 | 75,6                                      | 98,4                                      |



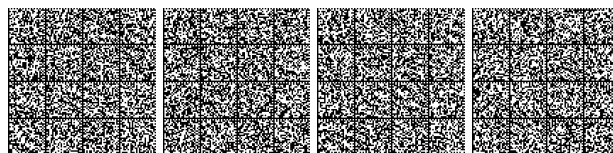
| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 18.800,01 | a | 18.900,00 | 75,3                                      | 98,1                                      |
| da              | 18.900,01 | a | 19.000,00 | 75,2                                      | 97,9                                      |
| da              | 19.000,01 | a | 19.100,00 | 74,9                                      | 97,6                                      |
| da              | 19.100,01 | a | 19.200,00 | 74,8                                      | 97,3                                      |
| da              | 19.200,01 | a | 19.300,00 | 74,5                                      | 97,0                                      |
| da              | 19.300,01 | a | 19.400,00 | 74,3                                      | 96,8                                      |
| da              | 19.400,01 | a | 19.500,00 | 74,1                                      | 96,5                                      |
| da              | 19.500,01 | a | 19.600,00 | 73,8                                      | 96,2                                      |
| da              | 19.600,01 | a | 19.700,00 | 73,7                                      | 95,9                                      |
| da              | 19.700,01 | a | 19.800,00 | 73,4                                      | 95,6                                      |
| da              | 19.800,01 | a | 19.900,00 | 73,3                                      | 95,4                                      |
| da              | 19.900,01 | a | 20.000,00 | 73,0                                      | 95,1                                      |
| da              | 20.000,01 | a | 20.100,00 | 72,8                                      | 94,8                                      |
| da              | 20.100,01 | a | 20.200,00 | 72,6                                      | 94,6                                      |
| da              | 20.200,01 | a | 20.300,00 | 72,3                                      | 94,3                                      |
| da              | 20.300,01 | a | 20.400,00 | 72,2                                      | 94,0                                      |
| da              | 20.400,01 | a | 20.500,00 | 71,9                                      | 93,7                                      |
| da              | 20.500,01 | a | 20.600,00 | 71,8                                      | 93,4                                      |
| da              | 20.600,01 | a | 20.700,00 | 71,5                                      | 93,2                                      |
| da              | 20.700,01 | a | 20.800,00 | 71,3                                      | 92,9                                      |
| da              | 20.800,01 | a | 20.900,00 | 71,1                                      | 92,6                                      |
| da              | 20.900,01 | a | 21.000,00 | 70,8                                      | 92,3                                      |
| da              | 21.000,01 | a | 21.100,00 | 70,7                                      | 92,1                                      |
| da              | 21.100,01 | a | 21.200,00 | 70,4                                      | 91,8                                      |
| da              | 21.200,01 | a | 21.300,00 | 70,2                                      | 91,5                                      |
| da              | 21.300,01 | a | 21.400,00 | 70,0                                      | 91,3                                      |
| da              | 21.400,01 | a | 21.500,00 | 69,8                                      | 91,0                                      |
| da              | 21.500,01 | a | 21.600,00 | 69,6                                      | 90,7                                      |
| da              | 21.600,01 | a | 21.700,00 | 69,3                                      | 90,4                                      |
| da              | 21.700,01 | a | 21.800,00 | 69,2                                      | 90,1                                      |
| da              | 21.800,01 | a | 21.900,00 | 68,9                                      | 89,9                                      |
| da              | 21.900,01 | a | 22.000,00 | 68,7                                      | 89,6                                      |
| da              | 22.000,01 | a | 22.100,00 | 68,5                                      | 89,3                                      |
| da              | 22.100,01 | a | 22.200,00 | 68,3                                      | 89,0                                      |
| da              | 22.200,01 | a | 22.300,00 | 68,1                                      | 88,8                                      |
| da              | 22.300,01 | a | 22.400,00 | 67,8                                      | 88,5                                      |
| da              | 22.400,01 | a | 22.500,00 | 67,7                                      | 88,2                                      |
| da              | 22.500,01 | a | 22.600,00 | 67,4                                      | 87,9                                      |
| da              | 22.600,01 | a | 22.700,00 | 67,2                                      | 87,7                                      |
| da              | 22.700,01 | a | 22.800,00 | 67,0                                      | 87,4                                      |
| da              | 22.800,01 | a | 22.900,00 | 66,8                                      | 87,1                                      |
| da              | 22.900,01 | a | 23.000,00 | 66,6                                      | 86,8                                      |
| da              | 23.000,01 | a | 23.100,00 | 66,3                                      | 86,6                                      |



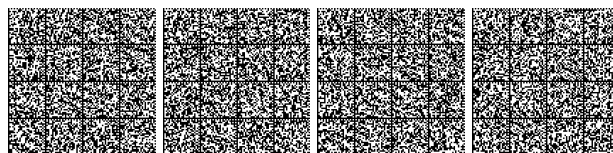
| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 23.100,01 | a | 23.200,00 | 66,1                                      | 86,3                                      |
| da              | 23.200,01 | a | 23.300,00 | 65,9                                      | 86,0                                      |
| da              | 23.300,01 | a | 23.400,00 | 65,7                                      | 85,7                                      |
| da              | 23.400,01 | a | 23.500,00 | 65,5                                      | 85,4                                      |
| da              | 23.500,01 | a | 23.600,00 | 65,3                                      | 85,2                                      |
| da              | 23.600,01 | a | 23.700,00 | 65,1                                      | 84,9                                      |
| da              | 23.700,01 | a | 23.800,00 | 64,8                                      | 84,6                                      |
| da              | 23.800,01 | a | 23.900,00 | 64,6                                      | 84,4                                      |
| da              | 23.900,01 | a | 24.000,00 | 64,4                                      | 84,1                                      |
| da              | 24.000,01 | a | 24.100,00 | 64,2                                      | 83,8                                      |
| da              | 24.100,01 | a | 24.200,00 | 64,0                                      | 83,5                                      |
| da              | 24.200,01 | a | 24.300,00 | 63,8                                      | 83,3                                      |
| da              | 24.300,01 | a | 24.400,00 | 63,5                                      | 83,0                                      |
| da              | 24.400,01 | a | 24.500,00 | 63,3                                      | 82,7                                      |
| da              | 24.500,01 | a | 24.600,00 | 63,1                                      | 82,4                                      |
| da              | 24.600,01 | a | 24.700,00 | 62,9                                      | 82,1                                      |
| da              | 24.700,01 | a | 24.800,00 | 62,7                                      | 81,9                                      |
| da              | 24.800,01 | a | 24.900,00 | 62,5                                      | 81,6                                      |
| da              | 24.900,01 | a | 25.000,00 | 62,3                                      | 81,3                                      |
| da              | 25.000,01 | a | 25.100,00 | 62,0                                      | 81,1                                      |
| da              | 25.100,01 | a | 25.200,00 | 61,8                                      | 80,8                                      |
| da              | 25.200,01 | a | 25.300,00 | 61,6                                      | 80,5                                      |
| da              | 25.300,01 | a | 25.400,00 | 61,4                                      | 80,2                                      |
| da              | 25.400,01 | a | 25.500,00 | 61,2                                      | 79,9                                      |
| da              | 25.500,01 | a | 25.600,00 | 61,0                                      | 79,7                                      |
| da              | 25.600,01 | a | 25.700,00 | 60,8                                      | 79,4                                      |
| da              | 25.700,01 | a | 25.800,00 | 60,5                                      | 79,1                                      |
| da              | 25.800,01 | a | 25.900,00 | 60,3                                      | 78,8                                      |
| da              | 25.900,01 | a | 26.000,00 | 60,1                                      | 78,6                                      |
| da              | 26.000,01 | a | 26.100,00 | 59,9                                      | 78,3                                      |
| da              | 26.100,01 | a | 26.200,00 | 59,7                                      | 78,0                                      |
| da              | 26.200,01 | a | 26.300,00 | 59,4                                      | 77,8                                      |
| da              | 26.300,01 | a | 26.400,00 | 59,3                                      | 77,5                                      |
| da              | 26.400,01 | a | 26.500,00 | 59,0                                      | 77,2                                      |
| da              | 26.500,01 | a | 26.600,00 | 58,8                                      | 76,9                                      |
| da              | 26.600,01 | a | 26.700,00 | 58,6                                      | 76,6                                      |
| da              | 26.700,01 | a | 26.800,00 | 58,4                                      | 76,4                                      |
| da              | 26.800,01 | a | 26.900,00 | 58,2                                      | 76,1                                      |
| da              | 26.900,01 | a | 27.000,00 | 57,9                                      | 75,8                                      |
| da              | 27.000,01 | a | 27.100,00 | 57,8                                      | 75,5                                      |
| da              | 27.100,01 | a | 27.200,00 | 57,5                                      | 75,3                                      |
| da              | 27.200,01 | a | 27.300,00 | 57,3                                      | 75,0                                      |
| da              | 27.300,01 | a | 27.400,00 | 57,1                                      | 74,7                                      |



| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 27.400,01 | a | 27.500,00 | 56,9                                      | 74,4                                      |
| da              | 27.500,01 | a | 27.600,00 | 56,7                                      | 74,2                                      |
| da              | 27.600,01 | a | 27.700,00 | 56,4                                      | 73,9                                      |
| da              | 27.700,01 | a | 27.800,00 | 56,3                                      | 73,6                                      |
| da              | 27.800,01 | a | 27.900,00 | 56,0                                      | 73,3                                      |
| da              | 27.900,01 | a | 28.000,00 | 55,8                                      | 73,1                                      |
| da              | 28.000,01 | a | 28.100,00 | 55,6                                      | 72,8                                      |
| da              | 28.100,01 | a | 28.200,00 | 55,3                                      | 72,5                                      |
| da              | 28.200,01 | a | 28.300,00 | 55,2                                      | 72,2                                      |
| da              | 28.300,01 | a | 28.400,00 | 54,9                                      | 71,9                                      |
| da              | 28.400,01 | a | 28.500,00 | 54,8                                      | 71,7                                      |
| da              | 28.500,01 | a | 28.600,00 | 54,5                                      | 71,4                                      |
| da              | 28.600,01 | a | 28.700,00 | 54,3                                      | 71,1                                      |
| da              | 28.700,01 | a | 28.800,00 | 54,1                                      | 70,9                                      |
| da              | 28.800,01 | a | 28.900,00 | 53,8                                      | 70,6                                      |
| da              | 28.900,01 | a | 29.000,00 | 53,7                                      | 70,3                                      |
| da              | 29.000,01 | a | 29.100,00 | 53,4                                      | 70,0                                      |
| da              | 29.100,01 | a | 29.200,00 | 53,3                                      | 69,8                                      |
| da              | 29.200,01 | a | 29.300,00 | 53,0                                      | 69,5                                      |
| da              | 29.300,01 | a | 29.400,00 | 52,8                                      | 69,2                                      |
| da              | 29.400,01 | a | 29.500,00 | 52,6                                      | 68,9                                      |
| da              | 29.500,01 | a | 29.600,00 | 52,3                                      | 68,6                                      |
| da              | 29.600,01 | a | 29.700,00 | 52,2                                      | 68,4                                      |
| da              | 29.700,01 | a | 29.800,00 | 51,9                                      | 68,1                                      |
| da              | 29.800,01 | a | 29.900,00 | 51,8                                      | 67,8                                      |
| da              | 29.900,01 | a | 30.000,00 | 51,5                                      | 67,6                                      |
| da              | 30.000,01 | a | 30.100,00 | 51,3                                      | 67,3                                      |
| da              | 30.100,01 | a | 30.200,00 | 51,1                                      | 67,0                                      |
| da              | 30.200,01 | a | 30.300,00 | 50,8                                      | 66,7                                      |
| da              | 30.300,01 | a | 30.400,00 | 50,7                                      | 66,4                                      |
| da              | 30.400,01 | a | 30.500,00 | 50,4                                      | 66,2                                      |
| da              | 30.500,01 | a | 30.600,00 | 50,3                                      | 65,9                                      |
| da              | 30.600,01 | a | 30.700,00 | 50,0                                      | 65,6                                      |
| da              | 30.700,01 | a | 30.800,00 | 49,8                                      | 65,3                                      |
| da              | 30.800,01 | a | 30.900,00 | 49,6                                      | 65,1                                      |
| da              | 30.900,01 | a | 31.000,00 | 49,3                                      | 64,8                                      |
| da              | 31.000,01 | a | 31.100,00 | 49,2                                      | 64,5                                      |
| da              | 31.100,01 | a | 31.200,00 | 48,9                                      | 64,3                                      |
| da              | 31.200,01 | a | 31.300,00 | 48,7                                      | 64,0                                      |
| da              | 31.300,01 | a | 31.400,00 | 48,5                                      | 63,7                                      |
| da              | 31.400,01 | a | 31.500,00 | 48,3                                      | 63,4                                      |
| da              | 31.500,01 | a | 31.600,00 | 48,1                                      | 63,1                                      |
| da              | 31.600,01 | a | 31.700,00 | 47,8                                      | 62,9                                      |

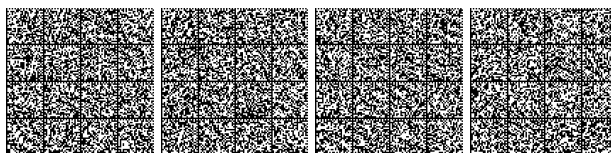


| LIVELLI DI ISEE          |  |  |  | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|--------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          |  |  |  | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da 31.700,01 a 31.800,00 |  |  |  | 47,7                                      | 62,6                                      |
| da 31.800,01 a 31.900,00 |  |  |  | 47,4                                      | 62,3                                      |
| da 31.900,01 a 32.000,00 |  |  |  | 47,2                                      | 62,0                                      |
| da 32.000,01 a 32.100,00 |  |  |  | 47,0                                      | 61,8                                      |
| da 32.100,01 a 32.200,00 |  |  |  | 46,8                                      | 61,5                                      |
| da 32.200,01 a 32.300,00 |  |  |  | 46,6                                      | 61,2                                      |
| da 32.300,01 a 32.400,00 |  |  |  | 46,3                                      | 60,9                                      |
| da 32.400,01 a 32.500,00 |  |  |  | 46,2                                      | 60,7                                      |
| da 32.500,01 a 32.600,00 |  |  |  | 45,9                                      | 60,4                                      |
| da 32.600,01 a 32.700,00 |  |  |  | 45,7                                      | 60,1                                      |
| da 32.700,01 a 32.800,00 |  |  |  | 45,5                                      | 59,8                                      |
| da 32.800,01 a 32.900,00 |  |  |  | 45,3                                      | 59,6                                      |
| da 32.900,01 a 33.000,00 |  |  |  | 45,1                                      | 59,3                                      |
| da 33.000,01 a 33.100,00 |  |  |  | 44,8                                      | 59,0                                      |
| da 33.100,01 a 33.200,00 |  |  |  | 44,6                                      | 58,7                                      |
| da 33.200,01 a 33.300,00 |  |  |  | 44,4                                      | 58,5                                      |
| da 33.300,01 a 33.400,00 |  |  |  | 44,2                                      | 58,2                                      |
| da 33.400,01 a 33.500,00 |  |  |  | 44,0                                      | 57,9                                      |
| da 33.500,01 a 33.600,00 |  |  |  | 43,8                                      | 57,6                                      |
| da 33.600,01 a 33.700,00 |  |  |  | 43,6                                      | 57,4                                      |
| da 33.700,01 a 33.800,00 |  |  |  | 43,3                                      | 57,1                                      |
| da 33.800,01 a 33.900,00 |  |  |  | 43,1                                      | 56,8                                      |
| da 33.900,01 a 34.000,00 |  |  |  | 42,9                                      | 56,5                                      |
| da 34.000,01 a 34.100,00 |  |  |  | 42,7                                      | 56,3                                      |
| da 34.100,01 a 34.200,00 |  |  |  | 42,5                                      | 56,0                                      |
| da 34.200,01 a 34.300,00 |  |  |  | 42,3                                      | 55,7                                      |
| da 34.300,01 a 34.400,00 |  |  |  | 42,0                                      | 55,4                                      |
| da 34.400,01 a 34.500,00 |  |  |  | 41,8                                      | 55,1                                      |
| da 34.500,01 a 34.600,00 |  |  |  | 41,6                                      | 54,9                                      |
| da 34.600,01 a 34.700,00 |  |  |  | 41,4                                      | 54,6                                      |
| da 34.700,01 a 34.800,00 |  |  |  | 41,2                                      | 54,3                                      |
| da 34.800,01 a 34.900,00 |  |  |  | 41,0                                      | 54,1                                      |
| da 34.900,01 a 35.000,00 |  |  |  | 40,8                                      | 53,8                                      |
| da 35.000,01 a 35.100,00 |  |  |  | 40,5                                      | 53,5                                      |
| da 35.100,01 a 35.200,00 |  |  |  | 40,3                                      | 53,2                                      |
| da 35.200,01 a 35.300,00 |  |  |  | 40,1                                      | 52,9                                      |
| da 35.300,01 a 35.400,00 |  |  |  | 39,9                                      | 52,7                                      |
| da 35.400,01 a 35.500,00 |  |  |  | 39,7                                      | 52,4                                      |
| da 35.500,01 a 35.600,00 |  |  |  | 39,5                                      | 52,1                                      |
| da 35.600,01 a 35.700,00 |  |  |  | 39,3                                      | 51,8                                      |
| da 35.700,01 a 35.800,00 |  |  |  | 39,0                                      | 51,6                                      |
| da 35.800,01 a 35.900,00 |  |  |  | 38,8                                      | 51,3                                      |
| da 35.900,01 a 36.000,00 |  |  |  | 38,6                                      | 51,0                                      |

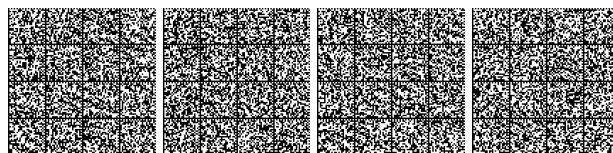




| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 36.000,01 | a | 36.100,00 | 38,4                                      | 50,8                                      |
| da              | 36.100,01 | a | 36.200,00 | 38,2                                      | 50,5                                      |
| da              | 36.200,01 | a | 36.300,00 | 37,9                                      | 50,2                                      |
| da              | 36.300,01 | a | 36.400,00 | 37,8                                      | 49,9                                      |
| da              | 36.400,01 | a | 36.500,00 | 37,5                                      | 49,6                                      |
| da              | 36.500,01 | a | 36.600,00 | 37,3                                      | 49,4                                      |
| da              | 36.600,01 | a | 36.700,00 | 37,1                                      | 49,1                                      |
| da              | 36.700,01 | a | 36.800,00 | 36,9                                      | 48,8                                      |
| da              | 36.800,01 | a | 36.900,00 | 36,7                                      | 48,5                                      |
| da              | 36.900,01 | a | 37.000,00 | 36,4                                      | 48,3                                      |
| da              | 37.000,01 | a | 37.100,00 | 36,3                                      | 48,0                                      |
| da              | 37.100,01 | a | 37.200,00 | 36,0                                      | 47,7                                      |
| da              | 37.200,01 | a | 37.300,00 | 35,8                                      | 47,4                                      |
| da              | 37.300,01 | a | 37.400,00 | 35,6                                      | 47,2                                      |
| da              | 37.400,01 | a | 37.500,00 | 35,4                                      | 46,9                                      |
| da              | 37.500,01 | a | 37.600,00 | 35,2                                      | 46,6                                      |
| da              | 37.600,01 | a | 37.700,00 | 34,9                                      | 46,3                                      |
| da              | 37.700,01 | a | 37.800,00 | 34,8                                      | 46,1                                      |
| da              | 37.800,01 | a | 37.900,00 | 34,5                                      | 45,8                                      |
| da              | 37.900,01 | a | 38.000,00 | 34,3                                      | 45,5                                      |
| da              | 38.000,01 | a | 38.100,00 | 34,1                                      | 45,2                                      |
| da              | 38.100,01 | a | 38.200,00 | 33,8                                      | 45,0                                      |
| da              | 38.200,01 | a | 38.300,00 | 33,7                                      | 44,7                                      |
| da              | 38.300,01 | a | 38.400,00 | 33,4                                      | 44,4                                      |
| da              | 38.400,01 | a | 38.500,00 | 33,3                                      | 44,1                                      |
| da              | 38.500,01 | a | 38.600,00 | 33,0                                      | 43,9                                      |
| da              | 38.600,01 | a | 38.700,00 | 32,8                                      | 43,6                                      |
| da              | 38.700,01 | a | 38.800,00 | 32,6                                      | 43,3                                      |
| da              | 38.800,01 | a | 38.900,00 | 32,3                                      | 43,0                                      |
| da              | 38.900,01 | a | 39.000,00 | 32,2                                      | 42,8                                      |
| da              | 39.000,01 | a | 39.100,00 | 31,9                                      | 42,5                                      |
| da              | 39.100,01 | a | 39.200,00 | 31,8                                      | 42,2                                      |
| da              | 39.200,01 | a | 39.300,00 | 31,5                                      | 41,9                                      |
| da              | 39.300,01 | a | 39.400,00 | 31,3                                      | 41,7                                      |
| da              | 39.400,01 | a | 39.500,00 | 31,1                                      | 41,4                                      |
| da              | 39.500,01 | a | 39.600,00 | 30,8                                      | 41,1                                      |
| da              | 39.600,01 | a | 39.700,00 | 30,7                                      | 40,8                                      |
| da              | 39.700,01 | a | 39.800,00 | 30,4                                      | 40,6                                      |
| da              | 39.800,01 | a | 39.900,00 | 30,3                                      | 40,3                                      |
| da              | 39.900,01 | a | 40.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.000,01 | a | 40.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.100,01 | a | 40.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.200,01 | a | 40.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |



| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 40.300,01 | a | 40.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.400,01 | a | 40.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.500,01 | a | 40.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.600,01 | a | 40.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.700,01 | a | 40.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.800,01 | a | 40.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 40.900,01 | a | 41.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.000,01 | a | 41.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.100,01 | a | 41.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.200,01 | a | 41.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.300,01 | a | 41.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.400,01 | a | 41.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.500,01 | a | 41.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.600,01 | a | 41.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.700,01 | a | 41.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.800,01 | a | 41.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 41.900,01 | a | 42.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.000,01 | a | 42.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.100,01 | a | 42.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.200,01 | a | 42.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.300,01 | a | 42.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.400,01 | a | 42.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.500,01 | a | 42.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.600,01 | a | 42.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.700,01 | a | 42.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.800,01 | a | 42.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 42.900,01 | a | 43.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.000,01 | a | 43.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.100,01 | a | 43.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.200,01 | a | 43.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.300,01 | a | 43.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.400,01 | a | 43.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.500,01 | a | 43.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.600,01 | a | 43.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.700,01 | a | 43.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.800,01 | a | 43.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 43.900,01 | a | 44.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.000,01 | a | 44.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.100,01 | a | 44.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.200,01 | a | 44.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.300,01 | a | 44.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.400,01 | a | 44.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.500,01 | a | 44.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |

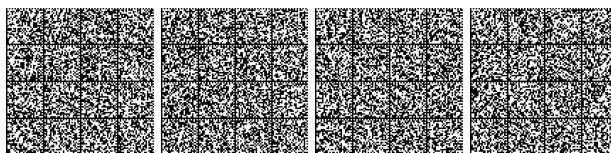


| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 44.600,01 | a | 44.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.700,01 | a | 44.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.800,01 | a | 44.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 44.900,01 | a | 45.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.000,01 | a | 45.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.100,01 | a | 45.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.200,01 | a | 45.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.300,01 | a | 45.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.400,01 | a | 45.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.500,01 | a | 45.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.600,01 | a | 45.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.700,01 | a | 45.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.800,01 | a | 45.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 45.900,01 | a | 46.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.000,01 | a | 46.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.100,01 | a | 46.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.200,01 | a | 46.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.300,01 | a | 46.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.400,01 | a | 46.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.500,01 | a | 46.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.600,01 | a | 46.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.700,01 | a | 46.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.800,01 | a | 46.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 46.900,01 | a | 47.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.000,01 | a | 47.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.100,01 | a | 47.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.200,01 | a | 47.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.300,01 | a | 47.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.400,01 | a | 47.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.500,01 | a | 47.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.600,01 | a | 47.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.700,01 | a | 47.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.800,01 | a | 47.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 47.900,01 | a | 48.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.000,01 | a | 48.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.100,01 | a | 48.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.200,01 | a | 48.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.300,01 | a | 48.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.400,01 | a | 48.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.500,01 | a | 48.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.600,01 | a | 48.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.700,01 | a | 48.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 48.800,01 | a | 48.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |



| LIVELLI DI ISEE |           |   |           | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE |                                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |           |   |           | <i>Nuclei fino a due figli minori</i>     | <i>Nuclei con almeno tre figli minori</i> |
| da              | 48.900,01 | a | 49.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.000,01 | a | 49.100,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.100,01 | a | 49.200,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.200,01 | a | 49.300,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.300,01 | a | 49.400,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.400,01 | a | 49.500,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.500,01 | a | 49.600,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.600,01 | a | 49.700,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.700,01 | a | 49.800,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.800,01 | a | 49.900,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 49.900,01 | a | 50.000,00 | 30,0                                      | 40,0                                      |
| da              | 50.000,01 |   |           | 0,0                                       | 0,0                                       |

21A04820



**RIATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PRESSO L'ISPettorATO  
TERRITORIALE DEL LAVORO PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO  
OGGETTIVO DEI DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015, BLOCCATE DAL 17 MARZO  
2020: CHIARIMENTI DELL'INL**

In merito alla «riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo» presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro - obbligatorie per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti laddove intendano cessare il rapporto di un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015 -, “sospese”, ai sensi dell'art. 46 del d.l. n. 18/2020, dal 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) e, con alcune eccezioni connesse al comparto in cui si esercita l'attività, fino al 30 giugno 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13 e n. 26 del 2021) -, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i chiarimenti e le indicazioni operative sotto riportati (nota 16/7/2021 n. 5186).

Come noto il legislatore, con diversi interventi normativi, ha inteso arginare durante il periodo di emergenza epidemiologica il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti-legge emanati (d.l. 23/3/2021 n. 41 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021; d.l. 25/5/2021 n. 73 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021; d.l. 30/6/2021 n. 99 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2021).

In particolare, l'art. 8, comma 9, del d.l. n. 41/2021 ha previsto per le aziende individuate al comma 1 (ovvero quelle del settore **industriale** che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”) il blocco dei licenziamenti collettivi ex artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 e individuali per g.m.o. ex art. 3 della legge n. 604/1966 fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966.

Il comma 10 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (quelle cioè aventi diritto all'assegno ordinario - erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali - e alla cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater del d.l. n. 18/2020, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) ha precluso, **fino al 31 ottobre 2021**, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio; tuttavia, l'art. 43 del d.l. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

**A decorrere dall'1 luglio 2021, quindi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*)</sup> (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).**

Gli ulteriori interventi normativi di cui ai citati decreti-legge n. 73 e n. 99 del 2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e n. 26 del 2021). In particolare:

- per le aziende del **tessile** identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 2, del d.l. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione (con causale “emergenza COVID-19”) di 17 settimane dall'1 luglio al 31 dicembre 2021. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
- per le altre aziende rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita, ai sensi degli artt. 40, commi 4 e 5, e 40 bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021 (termine fino al quale non è dovuto il contributo addizionale ex art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*\*)</sup>). La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

L'art. 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto a evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

In considerazione dell'articolato quadro normativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha quindi predisposto:

- 1) un prospetto riepilogativo inteso a orientare le procedure conciliative di competenza (allegato n. 1);
- 2) un modello di istanza specifico (allegato n. 2 - Modulo INL 20/bis) - già disponibile sulla pagina web dell'INL al seguente indirizzo <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx> -, al fine di acquisire le informazioni utili all'istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell'impresa istante e l'eventuale presentazione di domande di integrazione salariale.

Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 in corso al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (art. 46 del d.l. n. 18/2020 come modificato dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34/2020), in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il

periodo di divieto, appare opportuno che le aziende interessate reiterino l'istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di cui alla circolare n. 3/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (l'Ispettorato Territoriale del Lavoro deve convocare le parti non oltre 7 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione trasmessagli dal datore di lavoro. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data in cui l'ITL ha trasmesso la convocazione alle parti. Il termine di 20 giorni può essere superato se le parti lo ritengono necessario per il raggiungimento dell'accordo - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2013). Nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. A tal fine potranno utilmente attivarsi le sinergie previste dal punto 8 del Comunicato n. 3/2021 della Commissione Centrale di programmazione della vigilanza.

In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

L'eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40 bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex art. 7 della legge 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

**(\*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**  
**Campo di applicazione**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  - b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  - c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  - i) imprese addette all'armamento ferroviario;
  - l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  - m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  - n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  - o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

**(\*\*) Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015**  
**Contribuzione addizionale**

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.





| Divieto di licenziamento                                                |                                                                                                             |                                                                                                      |                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Strumento normativo                                                     | Soggetto Fruitore                                                                                           | Ammortizzatore                                                                                       | Utilizzo                  | Blocco dei licenziamenti                                                               |
| DL 41/2021<br>art 8 comma 1                                             | Aziende che possono richiedere la CIGO                                                                      | 13 settimane CIGO Covid                                                                              | entro il 30 giugno 2021   | fino al 30 giugno a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore                           |
| DL 41/2021<br>art 8 comma 2                                             | Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD                                                             | 28 settimane Cigd o assegno ordinario covid                                                          | entro il 31 dicembre 2021 | fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore                          |
| DL 41/2021<br>art 8 comma 8                                             | Aziende che possono richiedere la CISOA                                                                     | 120 giorni CISOA                                                                                     | entro il 31 dicembre 2021 | fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore                          |
| DL 73/2021<br>Art 40 comma 3                                            | Aziende che possono richiedere la CIGO                                                                      | Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali del D Lgs 148/2015 | entro il 31 dicembre 2021 | per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre               |
| DL 73/2021<br>Art 43                                                    | Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio                                  | sgravio contributivo turismo, terme e commercio                                                      | entro il 31 dicembre 2021 | fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti valevole sino al 31 ottobre) |
| DL 99/2021<br>Art 4 comma 2                                             | Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 | 17 settimane Cigo - Tessili                                                                          | entro il 31 ottobre 2021  | Fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso della Cigo                                   |
| DL 73/2021<br>art. 40 bis (introdotto dal DL 99/2021<br>Art 4 comma 8)" | Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.lgs. n. 148/2015  | 13 settimane Cigs                                                                                    | entro il 31 dicembre 2021 | Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato                         |

#### contratto solidarietà

|                              |                                                                           |                                          |                           |                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL 73/2021<br>Art 40 comma 1 | Aziende che possono richiedere i trattamenti di cui al D.lgs. n. 148/2015 | 26 settimane di contratto di solidarietà | entro il 31 dicembre 2021 | misura a cui non è connesso il blocco ma che è finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO PROCEDURA NORMATIVA EMERGENZIALE

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di

Via

CAP Città Prov

Email

PEC

e p.c. al/alla dipendente

Il/la sottoscritta/a nato a il

Residente a CAP via n

telefono e-mail CF

Quale titolare/legale rappresentante della Ditta/Società

con sede nel comune di prov CAP via

n CF/P.IVA

### SETTORE AZIENDALE

☐ Agricoltura

☐ Industria - codice ATECO2007

☐ Commercio

☐ Artigianato

☐ Altro

settore

codice ATECO2007

### NUMERO DIPENDENTI

☐ fino a 5

☐ da 6 a 15

☐ oltre 15

## CHIEDE

Che sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., così come modificato dall'art. 31 della legge n. 183 del 4.11.2010 e dall'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, nei confronti di:

Sig./ra nato a il

Domiciliato a CAP via n

telefono e-mail CF

alle dipendenze della scrivente Ditta/Società dal al

con la qualifica di

con le mansioni di

presso la sede di

CCNL applicato

in quanto è intenzione di procedere al **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO** dello stesso/a.

(Indicare data di eventuale presentazione istanza oggetto di sospensione: )

I motivi del licenziamento sono:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

A tal fine

## DICHIARA

- ☐ di non avere presentato o di non essere in procinto di presentare domanda di cassa di integrazione ai sensi degli articoli 40 / 40 bis del D.L. n. 73/2021;
- ☐ di avere esaurito le settimane integrabili di cui alla domanda di cassa integrazione presentata ai sensi degli articoli 40, comma 3, / 40 bis, comma 1, del D.L. n. 73/2021 in data
- ☐ di aderire alla seguente Associazione datoriale:

|  |
|--|
|  |
|--|

Eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore :

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Documenti allegati:

- 1)
- 2)

Luogo dove far pervenire le comunicazioni:

Indirizzo

telefono  fax  e-mail

, Li

firma

N.B. Si informa che l'istanza dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti. In difetto l'istanza non potrà essere utilmente trattata.

### Informativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate". L'informativa INL-GDPR03.20 è disponibile alla pagina web <https://bit.ly/2xfsAVK>

, li

firma

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo PEC di riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all'ufficio competente o consegnato brevi manu.

**SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA: INDICAZIONI E ISTRUZIONI INPS**

L'art. 11 del d.l. 31/12/2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2021 n. 21, rubricato "Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", dispone al comma 9 che: *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 10/8/2021 n. 126, ha illustrato come segue gli effetti della citata disposizione, avuto riguardo altresì alle previsioni di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. 17/3/2020 n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), che sono state oggetto di trattazione nella circolare 28/5/2020 n. 64 al paragrafo 10<sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, pagg. 62 e 63).

**1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER IL PERIODO DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020**

L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*.

La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

**Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.**

In ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, si fa integrale rinvio ai contenuti della citata circolare n. 64/2020 (pubblicata, come già indicato, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, N.d.R.).

## **2. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021**

L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 1.

L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

## **3. EFFETTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER I PERIODI DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 E DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021**

La lettura coordinata delle due norme (art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020), che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo alle seguenti fattispecie<sup>[1]</sup>.

### **3.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020**

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dall'1 luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.

Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:

a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;

---

<sup>[1]</sup> Si evidenzia che tutti gli esempi formulati fanno riferimento alle ipotesi di prescrizione relativa alla notifica di atti di accertamento. Le regole trovano applicazione anche con riguardo alla prescrizione relativa a tutte le scadenze legali degli adempimenti mensili o periodici.

b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra l'1 luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.

Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

### **3.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020**

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dall'1 luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020).

Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:

a) se il termine di prescrizione doveva maturare l'1 luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;

b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.

Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data dell'1 luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).

### **3.3 Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020**

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, del

d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dall'1 luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l'ordinario regime della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.

Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l'atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dall'1 luglio 2021 <sup>[2]</sup>.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2943 del Codice civile, ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l'atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a ottenere l'esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall'Istituto e ritenuti idonei ai fini dell'interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 <sup>(\*\*)</sup> (*pubblicata su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2005, N.d.R.*), si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall'Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta.

#### **4. GESTIONI PREVIDENZIALI ESCLUSIVE, FONDI PER I TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO CUI SONO ISCRITTI I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE**

Le disposizioni in esame non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni

---

<sup>[2]</sup> Per es., se il termine di prescrizione doveva maturare il 16 gennaio 2021, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe maturato il 23 novembre 2021. Qualora l'atto interruttivo della prescrizione sia stato notificato il 15 gennaio 2021, il nuovo termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dall'1 luglio 2021, senza possibilità di avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020.

pubbliche di cui al d.lgs. 30/3/2001 n. 165, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, della stessa legge.

Diversamente, rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle medesime gestioni e afferenti ai periodi di competenza dall'1 gennaio 2016, assoggettate all'ordinario regime della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della citata legge n. 335/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020.

In tale caso, valgono le medesime indicazioni contenute nel paragrafo 3.3, relativamente all'ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi dal 31 dicembre 2020.

Pertanto, avuto riguardo alle sospensioni disposte dai citati articoli 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, e 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell'originario termine di maturazione della stessa. A titolo esemplificativo, per il periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17 febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni).

#### **5. GESTIONI PREVIDENZIALI ESCLUSIVE, FONDI PER I TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO CUI SONO ISCRITTI I LAVORATORI DIPENDENTI DI DATORI DI LAVORO PRIVATI. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE**

Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato (cfr. la circolare n. 117 dell'11 dicembre 2018).

Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i quali alla data dell'1 gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Per i termini di prescrizione in scadenza dal 23 febbraio 2020 si fa rinvio alle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

oooo



**(\*) Circolare INPS n. 64/2020 (paragrafo 10)****«10. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) e attività di formazione degli avvisi di addebito**

L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell'Istituto è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni. Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. Se l'atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23 febbraio 2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo e per esso opererà, per effetto della sospensione, l'allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l'atto interruttivo è compiuto successivamente al 23 febbraio 2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell'atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020. Ove, invece, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020), l'inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l'effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025). Resta fermo l'effetto del compimento di validi atti di interruzione della prescrizione compiuti durante tale periodo. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l'atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta ad ottenere l'esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere. Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall'Istituto e ritenuti idonei ai fini dell'interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall'Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta. La previsione normativa è pertanto destinata a produrre effetti che si esauriranno solo al compimento di un quinquennio dalla data del 30 giugno 2020 quando l'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020) sarà divenuto irrilevante ai fini di qualsivoglia computo.»

**(\*\*) Circolare INPS n. 69/2005**

**OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e chiarimenti.**

**SOMMARIO: La circolare illustra i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione ai sensi**

**dell'art.3, comma 9 della legge 335/1995.****1) Premessa.**

Con circolari n.262 del 13 ottobre 1995 e n.18 del 22 gennaio 1996 l'Istituto ha già fornito indirizzi interpretativi in materia di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 3 commi 9 e 10 della legge n.335/95.

In materia, la sentenza della Corte di Cassazione n.2100 del 12 febbraio 2003, oggetto del messaggio n.10 emesso dal Coordinamento Generale Legale l'8 maggio 2003, ha costituito l'unica deroga agli indirizzi espressi nelle circolari citate in quanto affermava che i crediti contributivi maturati prima del 1 gennaio 1996 non possono mai considerarsi prescrivibili nel più breve termine dei cinque anni, ritenendo che la durata del termine di prescrizione si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

Successivamente la Suprema Corte con le sentenze 17.12.2003 n. 19334, 7.01.2004 n.46 e 6.04.2004 n.6706 ha nuovamente affermato e consolidato il precedente orientamento.

Si rende, pertanto, indispensabile fornire una interpretazione corretta dei canoni essenziali della prescrizione del diritto dell'ente previdenziale ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, secondo le regole poste dall'art.3, commi 9 e 10 della legge 335/1995, così come interpretate dalla giurisprudenza più recente.

**1. Decorrenza della prescrizione ed efficacia degli atti interruttivi.**

Si rammenta in primo luogo che, in materia di diversa durata della prescrizione del credito contributivo, la legge n.335 del 1995 distingue tra atti posti in essere ad iniziativa dell'Ente ed atti posti in essere su denuncia del lavoratore, principio che non contrasta con quello generale stabilito dall'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo il quale l'interruzione della prescrizione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 codice civile, posti in essere dall'INPS, titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

In base alla disposizione in parola, anche la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a determinare in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti dell'INPS o degli altri Istituti previdenziali a condizione che l'Ente emetta l'atto interruttivo di propria competenza.

Si ricorda in proposito che la legge n.335/95 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 ed ha posto la data del 1 gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione a cinque anni.

Quindi gli atti interruttivi notificati e le procedure intese al recupero, iniziate prima del 17 agosto 1995, hanno efficacia interruttiva della prescrizione diversa (per dieci o cinque anni) a seconda del tipo di contribuzione; tali periodi vanno poi aumentati del periodo di sospensione triennale di cui all'art.2 della legge n.638/83.

Ne discende che attualmente si possono configurare tre differenti situazioni per calcolare con certezza il decorso della prescrizione del credito contributivo, a seconda del momento dell'eventuale esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della prescrizione stessa:

- la prima per il periodo fino al 31.12.1995 trascorso senza compimento di atti interruttivi;
- la seconda per il periodo dal 17 agosto 1995 e fino al 31.12.1995 trascorso col compimento di atti interruttivi;
- l'ultima per periodi dal 01.01.1996.

Di conseguenza, la possibilità di recuperare i contributi relativi ad anni precedenti si tradurrà in atti concreti in modo diverso anche a seconda della data dell'ultimo atto interruttivo dei termini (se posto in essere):

- se l'atto è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla

sospensione triennale prevista dalla legge 11 novembre 1983 n.638 (in questi termini sentenza Cassazione 7.1.2004 n.46);

- se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal precedente.

In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l'Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc.) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n.335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

È opportuno rammentare che hanno efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al residuo debito, anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato come, ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni. In considerazione di ciò e per evitare la prescrizione del debito residuo, le Sedi sono invitate a definire, con le relative procedure, i condoni per i quali risultano interrotti i pagamenti per oltre due rate e a diffidare i debitori. Per l'area agricola, le diffide, relativamente ai condoni, sono state emesse dalla Sede Centrale.

2. Prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

I criteri di applicazione dell'istituto della prescrizione in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini introdotti dalla citata legge n.335/1995, sono stati illustrati dalla circolare n. 104 del 16 maggio 1996.

Con detta circolare, in riferimento agli artigiani ed ai commercianti, veniva ribadito il principio, già espresso in precedenti disposizioni, secondo il quale per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato comunica all'Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale. E ciò in considerazione dell'insussistenza di norme che impongano al contribuente di comunicare all'Istituto il proprio reddito e della disposizione contenuta nell'art. 2935 del Codice civile, in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Si fa presente, a tal riguardo, che tale orientamento è stato recentemente censurato da numerose sentenze di merito che hanno evidenziato l'insussistenza, nella fattispecie, di un'impossibilità giuridica di riscuotere, ben potendo l'Istituto chiedere la denuncia dei redditi agli interessati o all'Amministrazione finanziaria.

Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, anche al fine di evitare la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali, si è giunti nella determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale.

Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Il nuovo indirizzo sarà applicato a tutte le situazioni non definite alla data di emanazione della presente circolare, ivi comprese quelle relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 50 del TUIR. I contributi iscritti a ruolo e prescritti saranno sgravati d'ufficio, mentre i ricorsi amministrativi giacenti riguardanti l'argomento saranno restituiti alle rispettive strutture che, verificata l'assenza di atti interruttivi, adotteranno i conseguenti provvedimenti di annullamento dell'imposizione.

Non appare superfluo evidenziare, a tal riguardo, che le modalità di riscossione dei contributi introdotte dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con la conseguente attribuzione di competenze all'Amministrazione finanziaria dello Stato, sono pienamente compatibili con il criterio di computo dei termini prescrizionali sin qui descritto.

L'attuale ripartizione delle attribuzioni tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate limita, peraltro, l'intervento dell'Istituto in materia alle sole fattispecie non coinvolte dall'azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria.